Centro Cardiologico S.p.A. “Fondazione Monzino”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto legislativo n.
231 dell’8 giugno 2001

Release 0: 27 marzo 2007
Release 1: 26 febbraio 2010
Release 2: 26 settembre 2012
Release 3: 03 marzo 2015
Release 4: 10 dicembre 2015
Release 5: 10 luglio 2017
Release 6: 29 ottobre 2018
Release 7: 22 marzo 2021
Release 8: 19 dicembre 2023
Release 9: 18 marzo 2025

Sommario

PARTE GENERALE 7
1. INTRODUZIONE 8
1.1 Delibera di adozione del Modello 8
1.2 Definizioni 8
1.3 Decreto 10
1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente. 28
1.5 Linee Guida Di Confindustria. 29
2. ADOZIONE DEL MODELLO 31
2.1 Finalità del Modello 31
2.2 Costruzione del Modello 33
2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello 35
2.3 Destinatari del Modello 36
3. COMPONENTI DEL MODELLO 36
3.1 *Policies*, procedure e sistema di controllo esistenti 36
3.2 Oggetto sociale 37
3.2 Corporate Governance 37
Consiglio di Amministrazione 38
Collegio Sindacale 38
Controllo contabile 39
Sistema organizzativo: Deleghe e Procure, con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale. 39
Sistema autorizzativo: Deleghe e Procure, con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale. 40
3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza 42
3.5 Codice Etico 43
3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e Collaboratori 43
3.7 Sistema disciplinare 44
Misure nei confronti degli Amministratori 47
Misure nei confronti dei Sindaci 47
Misure nei confronti dei Collaboratori o di *partner* commerciali 48
3.8 Tutele di chi segnala illeciti (c.d. Whistleblower) 48
Il Sistema di segnalazione interno: il Canale WHISTLEBLOWING 51
4. ORGANISMO DI VIGILANZA 54
4.1 Composizione 54
4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri 56
4.3 Regole di convocazione e funzionamento 58
4.4 Funzioni 58
4.5 Poteri 60
4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza 60

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (*Whistleblowing*): i cd. "flussi speciali" 63
4.8 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza 67
4.9 Archivio 68
Parte Speciale A 69
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 69
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A 70
LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001) 71
Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio 71
Corruzione 74
Concussione 79
Peculato e Abuso d'ufficio 79
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e Frode informatica[21] 80
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A. 84
Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – ricoveri 85
Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – Prestazioni ambulatoriali 85
Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – farmaci (File F) 85
Flusso di dati informativi alla Regione/Asl – Pronto soccorso 85
Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute e gestione deirapporti e delle eventuali ispezioni da parte dello stesso ai fini dell'ottenimento di erogazionidi contributi per la ricerca corrente. 86
Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute, alla CEE e gestione dei rapporti e delle eventuali ispezioni ai fini dell'ottenimento di erogazioni di contributi vincolati (ricerca finalizzata). 86
Selezione del personale e politiche retributive 87
Gestione delle ispezioni (fiscali, previdenziali, NOC, NAS, Finanze, ecc.) 87
Acquisto cespiti 87
Acquisto beni – farmaci e presidi ospedalieri 87
Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti 88
Assegnazione e gestione di incarichi a consulenti. 89
Sicurezza dei dati. 89
Gestione degli stupefacenti 90
REGOLE GENERALI 91
Il sistema in linea generale 91
Principi generali di comportamento 92
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 93
Parte Speciale B 95
Reati societari 95
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B 95
LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI 95
Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate[24]. 95
Reato di falso in prospetto 98

Reati di indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione degli utili 99
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 99
Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante eformazione fittizia del capitale 102
Reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori e Indebita ripartizione dei beni sociali daparte del liquidatore. 103
Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi 104
Reati di aggiottaggio e manipolazione del mercato – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato 105
Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e impedito controllo 105
Reato di illecita influenza sull'assemblea 108
Reato di corruzione tra privati e istigazione 109
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI 112
Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione, da parte di quest'ultima, a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 112
Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Centro Cardiologico Monzino. 112
Operazioni relative al capitale sociale ed all'attività societaria 112
Predisposizione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse . 113
Sicurezza dei dati 113
Operazioni relative agli acquisti e agli appalti (in relazione all'art 25 – ter, comma 1, lettera s-bis) 113
Operazioni relative alle trattative e stipula di convenzioni e "pacchetti diagnostici" (inrelazione all'art 25 – ter, comma 1, lettera s-bis) 113
Operazioni relative alla selezione del personale (in relazione all'art 25 – ter, comma 1, letteras-bis) 113
REGOLE GENERALI 114
Il sistema in linea generale 114
Principi generali di comportamento 114
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 118
PARTE SPECIALE C 119
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell'igiene e della salute sul lavoro - previsti ed approvati in via definitiva dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro 119
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C 120
LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 121
"Art. 25-*septies*[27]: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazionedelle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro." 121
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA 122
REGOLE GENERALI 123
Il sistema in linea generale 123
Principi generali di comportamento 125
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 126
PARTE SPECIALE D 128
Reati Ambientali 128
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D 129

LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI 129
Reati in tema di scarichi idrici 129
Reati in tema di gestione rifiuti e di bonifica dei siti 131
Reati in tema di emissioni in atmosfera 139
I principali nuovi reati contro l'ambiente 140
Altri reati 144
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI 146
Produzione di rifiuti durante l'attività quotidiana dei diversi reparti e servizi della società. 146
Produzione e ritiro dei rifiuti durante l'attività di pulizia dei locali occupati dalle attività della società. 146
Scarichi idrici derivanti dall'attività quotidiana dei diversi reparti e servizi della società. 146
Generazione di emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse attività presenti nei siti della società, come ad esempio servizio di sterilizzazione, attività di laboratorio, conduzione impianti ausiliari. 147
Corretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso l'area esterna appositamente adibita. 147
Classificazione dei rifiuti prodotti e caratterizzazione analitica degli stessi. 147
REGOLE GENERALI 148
Il sistema in linea generale 148
Principi generali di comportamento 149
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 151
PARTE SPECIALE E 152
Reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare 152
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E 153
FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESITERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 154
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DICITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 158
REGOLE GENERALI 159
Il sistema in linea generale 159
Principi generali di comportamento 159
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 160
PARTE SPECIALE F 161
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilitàdi provenienza illecita, nonché autoriciclaggio. 161
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F 162
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀDI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (AGGIUNTO DAL D. LGS.N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014) 163
Ricettazione (art. 648 c.p.) 163
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 163
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 164
Autoriciclaggio all'articolo (648 ter1 c.p.) 165
PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIOE IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO 167
REGOLE GENERALI 169

Il sistema in linea generale 169
Principi generali di comportamento 169
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 171
PARTE SPECIALE G 172
Reati tributari 172
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G 173
REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020] 174
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioniinesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 174
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 174
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 175
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 175
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 175
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] 176
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] 177
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] 177
PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI 178
REGOLE GENERALI 179
Il sistema in linea generale 179
Principi generali di comportamento 179
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 182

RIFERIMENTI

Riferimenti

- Modalità affidamento degli Appalti nell'ambito del Project Management dei Progetti Edilizi (PR103);
- Acquisizione di beni e servizi (PR001).

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Delibera di adozione del Modello

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 marzo 2007e successivamente modificato ed aggiornato con delibera Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio2010, del 26 settembre 2012, del 3 marzo 2015, del 10 dicembre 2015, del 10 luglio 2017, del 29 Ottobre 2018, del 22 Marzo 2021, del 19 dicembre 2023 e del 18 marzo 2025.

1.2 Definizioni

- **Amministratore/i:** indica l'amministratore/gli amministratori del Centro Cardiologico Monzino S.p.A.;
- **ATS:** indica l'Agenzia di Tutela della Salute di riferimento;
- **Attività Sensibili:** indica le operazioni o le attività della Azienda nel cui ambito sussiste il rischiodi commissione dei Reati;
- **Centro Cardiologico Monzino/CCM/Centro/Azienda/Società/Organizzazione:** indica il Centro Cardiologico S.p.A. "Fondazione Monzino";
- **c.c.** indica il codice civile italiano;
- **Collegio Sindacale:** indica il collegio sindacale (ex art. 2397 c.c. e seguenti) della Società;
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione (ex artt. 2380-bis c.c. e seguenti) della Società;
- **Consulente/i/Collaboratore/i:** indica i consulenti, collaboratori esterni, partner commerciali/finanziari, agenti, procuratori e, in genere, i terzi che operano per conto o comunque nell'interesse del Centro Cardiologico Monzino;
- **c.p.:** indica il codice penale italiano;
- **Decreto:** indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- **Dipendente/i:** indica le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali od in Posizione Apicale ai sensi dell'art. 5, lett. b) del Decreto, ivi compresi il personale universitario convenzionato, i borsisti e i collaboratori interni a contratto;

- **Direzione Aziendale**: indica l'insieme delle funzioni di direzione del Centro Cardiologico Monzino a cui è preposto l'Amministratore Delegato della Società;
- **Ente o Enti:** indica l'ente o gli enti cui si applica il Decreto;
- **Modello:** indica il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'organismo interno dell'Azienda, dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, così come previsto dal Decreto;
- **Processi sensibili:** indica l'area di attività o di funzioni nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati. Si tratta di processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in lineadi principio configurare la condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **Pubblica Amministrazione o P.A.:** indica ogni ente della Pubblica Amministrazione inclusi i relativi funzionari e soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Reati:** indica le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di successive modifiche ed integrazioni;
- **Regione:** indica la Regione Lombardia;
- **Soggetti Apicali o in Posizione Apicale:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Azienda, nonché le persone che esercitano,anche di fatto, la gestione e il controllo della Società ai sensi dell'art. 5, lett. a) del Decreto;
- **SRU:** indica il Servizio Risorse Umane;
- **SSN:** indica il Servizio Sanitario Nazionale;
- **TUF:** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- **Testo Unico sulla Sicurezza** – indica il D. Lgs 81/08 e s.m.i.
- **Codice dell'Ambiente** indica il D. Lgs 152/06 e s.m.i.
- **Whistleblowing: sistema di segnalazione interno ex D.Lgs. 24/2023, modificativo della preesistente L. 179/2017 in tema di segnalazioni, anche anonime.**

1.3 Decreto

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – emanato in esecuzione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, avente ad oggetto la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato.

In tal modo la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche è stata adeguata ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della ComunitàEuropea e degli Stati membri, Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dipubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali).

Il Decreto si applica:

- nel settore privato, alle società e alle associazioni, riconosciute e non, e agli enti con personalità giuridica;
- nel settore pubblico, solo agli enti pubblici economici (con esplicita esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).

Il Decreto ha portata complessa ed innovativa, in quanto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso un reato, aggiunge quella dell'Ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato stesso è stato perpetrato.
Infatti, l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è chiamato a rispondere ogni qual volta determinati reati (specificati nel Decreto stesso) siano stati commessi "nel suo interesse o a suo esclusivovantaggio", da parte di:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da

persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali o in PosizioneApicale);

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

La responsabilità dell'Ente e si caratterizza per essere del tutto autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato. Infatti, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile, anche se l'autore materiale del reato non è imputabile o non è stato individuatoed anche se il reato è estinto per cause diverse dall'amnistia; inoltre ogni eventuale imputazione all'Ente di responsabilità derivante dalla commissione del reato non vale ad escludere la responsabilitàpenale personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa. La responsabilità dell'Ente non è riferibile a qualsiasi reato, ma è circoscritta alle fattispecie criminose richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25- terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto, e, più precisamente:

(i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**[1]**,** richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, successivamente modificati dalla Legge n. 3/2019, dal D. Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., dal D.L. n. 4/2022, successivamente convertito in legge dalla L. n. 25/2022 e, da ultimo, dalla L. 137/2023;

(ii) **reati contro la fede pubblica,** richiamati dall'art. 25-bis, introdotto nel decreto dal D.L.

n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n.99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016[2];

(iii) **delitti contro l'industria e il commercio**, richiamati dall'art. 25-bis.1, introdotto nelDecreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99[3];

(iv) **reati societari**, richiamati dall'art. 25-ter[4] introdotto nel decreto dal D.Lgs. n.

61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs n. 38/2017 e, da ultimo, dal D. Lgs. n. 19/2023. Quest'ultima norma ha modificato l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 aggiungendo la lettera s-ter, la quale prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare;

(v) **reati in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**; richiamatidall'art. 25-quater, introdotto nel Decreto dalla Legge n. 7/2003[5];

---

[1] Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo europeo agricolo, concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), pene per il corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), turbata liceità degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

[2] Detti reati comprendono: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monetefalsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art- 459 c.p.); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchio segnidistintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 "*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro2000/383/GAI. (16G00136)*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delittidi falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D.lgs. 231/2001: *(i)* Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); *(ii)*

Fabbricazione o detenzione difiligrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

[3] Detti reati comprendono: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minacciao violenza (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p., delitto introdotto ex novo); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p., delitto introdotto ex novo).

[4] L'art 25-ter è stato introdotto nel D. lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. così come modificato dall'art 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), fatti di lieve entità (art. 2621–bis c.c., introdotto dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., così come modificato dal secondo comma dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successivamente dalla legge 27 maggio 2015 n. 69), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.), introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2017 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di corruzione tra privati, entrato in vigore in data 14 aprile 2017. I soggetti punibili sono stati ampliati e ricomprendono ora tutti quanti svolgono funzioni direttive e anche coloro che realizzano la condotta per interposta persona. La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all'accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi dell'ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di un danno per la società. E' rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza. Il provvedimento inoltre introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) e inasprisce le sanzioni per l'ente nel caso in cui il corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell'interesse dell'ente, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive. Rimane punito solo l'ente che abbia commesso corruzione attiva. Relativamente alle modifiche apportate al codice civile, il provvedimento in esame, coerentemente con i contenuti della delega, ha aumentato in modo significativo il rigore delle disposizioni previgenti per la corruzione, anche passiva, tra privati:

- estendendo l'ambito di applicabilità del reato dalle sole società commerciali anche agli enti privati;
- eliminando la previsione che la corruzione privata, per essere punibile, dovesse recare nocumento alla società, ma sanzionandola come fatto illecito di per sé;

- prevedendo come reato, oltre alla dazione e alla promessa, anche l'offerta di denaro o altra utilità non dovuti;
- prevedendo che l'illecito possa essere realizzato anche per interposta persona;
- estendendo l'ambito dei soggetti punibili a chiunque svolga funzioni direttive nell'ambito dell'organizzazione o dell'ente;
- prevedendo la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati.
- Con riferimento alla responsabilità amministrativa ex art. 25 ter comma 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001, il nuovo Provvedimento ha previsto:
- per il reato di corruzione fra privati ex art. 2635 c.c., un inasprimento della sanzione pecuniaria (il massimo passa da 400 a 600 quote) e l'aggiunta delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 38/2017;
- per il nuovo reato presupposto di istigazione alla corruzione privata ex art. 2635 bis c.c., una sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Da ultimo, il D. Lgs. 19/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha modificato l'art. 25-ter introducendo la lettera s-ter che prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

[5] Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalleleggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravilesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazioneinternazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo.

Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.) e assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).

(vi) **delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, richiamatidall'art. 25-quater.1, introdotto nel Decreto dalla Legge del 9 gennaio 2006, n. 7[6];

(vii) **delitti contro la personalità individuale**; richiamati dall'art. 25-quinques, introdotto neldecreto dall'articolo 5 dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016[7];

(viii) **abusi di mercato,** richiamati dall'art. 25-sexies, introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 18 aprile 2005, n. 62[8];

(ix) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazionedelle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, richiamati dall'art. 25-septies, introdotto nel Decreto dall'art. 9 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dalla Legge n. 3/2018[9];

---

[6] Si riferisce ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p.

[7] Detti reati comprendono: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.); trattta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); alienazionee acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.). Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e losfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche nel

D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovanospazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600- ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600- quinquies [Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato siacommesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il

minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reatiprima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa deglienti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3prevede infatti che "al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1,»sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»". Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine dicommettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraversoartifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi dicomunicazione". Inoltre, la L. n. 199/2016 in materia di "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero,dello sfruttamento e del lavoro in agricoltura e di riallinamento retributivo nel settore agricolo*" pubblicata in GU il 2 novembre 2016 ha introdotto il richiamo ad una nuova fattispecie presupposto, l'art. 603-bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" il c.d. caporalato.

[8] Detti reati comprendono: i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF) di cui al Testo Unico della Finanza, D. Lgs. del 28 febbraio 1998, n. 58. In base all'art. 187-quinquies del TUF, l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

[9] Gli articoli 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, come meglio specificato nellaparte speciale C del Modello.

(x) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio,** richiamati dall'art. 25-octies, introdotto nel Decreto dall'art. 63 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231[10];

(xi) **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti,** richiamati dall'art. 25-octies.1, introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 184/2021[11];

(xii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, richiamati dall'art. 25-novies, introdotto nel Decreto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e da ultimo modificato con L. 93/2023 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di*

comunicazione elettronica[12];

(xiii) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019 riguardante la violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica[13];

(xiv) **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter, introdotto nel decreto dalla

L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015[14];

[10] Detti reati comprendono: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p) introdotto dalla legge 186/2014. Le fattispecie di reato contemplate all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sono state di recente modificate, recependo quanto previsto dal D. Lgs. n. 195/2021.

[11] L'art. 25-octies.1 del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 184/2021, estende la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 493-ter, 493-quater,640-ter e 512-bis del Codice penale (quest'ultima fattispecie è stata inserita tra i reati presupposto 231 dalla L. 137/2023);

[12] La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita etc.. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, etcc di operedell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc..; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione etc… di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive adaccesso condizionato. La Legge 93/2023 ha modificato l'art. 171-ter della L. 633/1941, richiamato dall'articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001. In particolare, la modifica normativa ha esteso la responsabilità da reato delle persone giuridiche alle ipotesi di cui alla nuova lett. h-bis) dell'articolo 171-ter che punisce chiunque abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

[13] Detti reati comprendono: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); diffusione di apparecchiature,dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico (art. 615-*quinquies*c.p.); intercettazioni, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche

o telematiche (artt. 617-*quater* e 617- *quinquies* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici (art. 635-*bis* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*quater* c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.); falsità di un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

[14] Detti reati comprendono: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Si segnala che l'art 1 comma 1) della Legge 62/2014 ha modificato con decorrenza 18 aprile 2014 il testo di detto articolo che cosi recita: "*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessadi erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chipromette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma*"; sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art.630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990); termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p.). La L. n. 236/2016, pubblicata in GU il 23 dicembre 2016, ha inserito nel Codice Penale il reato di "*Traffico di organi prelevati da persona vivente*" (art. 601 – bis c.p.) il quale viene richiamato nell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere). Pertanto, il reato di cui all'art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) è un nuovo reato presupposto dell'associazione per delinquere.

(xv) **reati transazionali**, introdotti dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 che prevede laresponsabilità amministrativa degli Enti anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della trasnazionalità[15];

(xvi) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria,** richiamato dall'art. 25-*decies* dall'introdotto nel Decreto dalla Legge n. 116/2009;

(xvii) **reati ambientali,** richiamati dall'art. 25-*undecies* introdotto nel decreto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015[16];

(xviii) **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamato dall'art. 25-*duodecies* introdotto nel Decreto dal D. Lgs. 109/2012[17];

(xix) **reato di razzismo e xenofobia**, richiamato dall'art. 25-*terdecies* introdotto nel Decretodalla L. 20 novembre 2017, n. 167[18];

(xx) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati,** richiamati dall'art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001), aggiunto dalla L. n. 39/2019;

(xxi) **Reati Tributari,** richiamati dall'art. 25-quinquesdecies del D. Lgs. 231/2001 aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020[19];

1.

(xxii) **Reati di contrabbando**, di cui al DPR n. 43/1973, richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231, aggiunto dal D. Lgs. 75/2021 di attuazione della Direttiva UE 1371/2017 – Direttiva P.I.F.;

(xiii) **Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, richiamati dagli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del Decreto, introdotti dalla Legge n. 22/2022[20];

[15] I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che

"agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

[16] Il d.lgs. 121/11, adottato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi, è entrato in vigore in data 16 agosto 2011. Con tale previsione normativa sono state, dunque, introdotte sanzioni ex d. lgs. 231/01 per il compimento dei reati previsti dagli artt. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie di animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p. (distruzione o danneggiamento di habitat protetto), nel c.d. "Codice dell'ambiente" (d. lgs. 152/06), con riferimento alle attività di scarico di acque industriali contenenti sostanze pericolose, di gestione dei rifiuti, di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque e di emissioni in atmosfera, dalla L. 150/92, in relazione al commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi; dalla L. 549/93 che disciplina l'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono stratosferico; dal D. Lgs. 202/07, relativo all'inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino provocato da navi. Successivamente la legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha inserito un apposito Titolo nel codice penale (Titolo VI-bis), rubricato «dei delitti contro l'ambiente». In particolare, si segnala l'introduzione dei seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale; disastro ambientale; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Tale legge ha inoltre modificato sia gli articoli 257 e 260 del d.lg. n. 152/2006 (di seguito, il "Codice dell'Ambiente"), sia le norme sui c.d. reati-presupposto contenute nel d.lg. n. 231/2001, e apportato alcune modifiche alla L.150/1992, volte a inasprire le sanzioni irrogabili per alcuni degli illeciti previsti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione incide anche sul d.lgs. n. 231/2001.

[17] L'art. 25- duodecies prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato; successivamente la Legge 161/2017 ha previsto all'art. 30, co. 4 l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art.12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito e il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, all'interno dell'art. 25-duodecies del Decreto con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e interdittive

[18] L'art. 25 – terdecies è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017al Capo II ("*Disposizioniin materia di giustizia e sicurezza*"), art. 5, comma 2 ("*Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EUPilot 8184/15/JUST"*). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenzaper motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo graveo sull'apologia della Shoah o dei

crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In talecontesto, si segnala che l'art. 3, comma 3 bis, della legge n. 654/1975 è stato recentemente abrogato dal D. Lgs. 21/2018 esostituito dall'art. 640 – bis c.p. ("*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa*").

[19] La Legge 157/2019 ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies del Decreto, che prevede la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla commissione dei reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Successivamente, l'art. 25-quinquiesdecies è stato ampliato dal d.lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F. che ha esteso la responsabilità dell'ente anche ai reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, e di indebita compensazione, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di realizzare gravi evasioni IVA – per importi superiori ai 10 milioni di euro.

[20] La L. 22/2022 ha introdotto gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* estendendo l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale, previsti dal nuovo titolo VIII-*bis* del c.p. In particolare, ai reati di furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.), devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.), contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.).

*

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, anche per la tendenza legislativa ad estendere la responsabilità amministrativa scaturente da reato di cui al Decreto, quale adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria, ai reati in materia di ambiente. L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10[21] del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dai Soggetti Apicali e dai Soggetti Sottoposti, a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

[21] Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale: Art. 7: Reati commessi all'estero.

E'punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte dì pubblico creditoitaliano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle lorofunzioni;
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni dì legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità dellalegge penale italiana.

Art. 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un dirittopolitico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9: Delitto comune del cittadino all'estero.

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondola legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punitoa richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Segue l'indicazione schematica dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello, quali i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari (tra cui anche la corruzionetra privati), i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ireati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e, infine, i reati tributari. Si tralasciano i restanti reati, la cui commissione è solo astrattamente ipotizzabile nello CCM".

Reati contro la P.A.

Art. 314 c.p., primo comma	Peculato;

Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
Art. 316 bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 bis c.p.)
Art. 319-ter, co. 1°, c.p	Corruzione in atti giudiziari
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione dilui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10: Delitto comune dello straniero all'estero.

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimoa tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commessoil delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;

Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322 bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delleComunità europee e di Stati esteri;
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio;
Art. 346 - bis c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 353 c.p.	Turbata liceità degli incanti;
Art. 353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640 ter c.p.	Frode informatica;

Reati societari

Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture;
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;

Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interesse;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche
Art. 54 D. Lgs. 19/2023	di vigilanza False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Reati contro la sicurezza sul luogo di lavoro introdotti dall'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123

- Reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tuteladell'igiene e della salute sul lavoro; e
- Reato di lesioni colpose gravi o gravissime commesso in violazione delle norme antinfortunistichee sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Reati ambientali

Art. 137 D.Lgs. 152/06	Sanzioni penali in tema di scarichi idrici;
Art. 256 D.Lgs. 152/06	Attività di gestione rifiuti non autorizzata;

Art. 257 D.Lgs. 152/06	Bonifica dei siti;
Art. 258 D.Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Art. 259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti;
Art. 260-bis D.Lgs. 152/06	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
Art. 279 D.Lgs. 152/06	Sanzioni in tema di emissioni in atmosfera;
Art. 3 Legge 549/1993	Utilizzo di sostanze ozono lesive.
Art. 8 Legge 202/2007	Inquinamento doloso
Art. 9 Legge 202/2007	Inquinamento colposo
Art. 452- bis c.p.	Inquinamento ambientale;
Art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 452-quater c.p.	Disastro ambientale;
Art. 452-quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
Art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
Art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
Art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
Art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.
Artt. 1, 2, 6, 3bis L. 152/1992	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22, comma 12-bis, e art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione).

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio (aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014)

i. Ricettazione (art. 648 c.p.)
ii. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
iii. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
iv. Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

All'articolo 9 del Decreto sono elencate le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente, e precisamente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da finanziamenti e/o revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Reati tributari

Art. 2, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Art. 3, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
Art. 4, D.Lgs 74/2000.	Dichiarazione infedele;
Art. 5, D.Lgs 74/2000.	Omessa dichiarazione;
Art. 8, D.Lgs 74/2000.	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 10, D.Lgs 74/2000.	Occultamento o distruzione di documenti contabili;
Art. 10-quater, D.Lgs 74/2000.	Indebita compensazione;
Art. 11, D.Lgs 74/2000.	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

***

1.4 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente.

Gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono l'esonero della responsabilità dell'Ente per reati commessi da soggetti in Posizione Apicale e dai Dipendenti ove l'Ente provi che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e digestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Il Decreto prevede, inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguentiesigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (mappatura dei rischi);
- prevedere specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisionidell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di talireati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (flussi informativi da e per l'OdV);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nelmodello ovvero violazioni al Codice Etico e di Comportamento, adottato dal Centro Cardiologico Monzino.

1.5 Linee Guida Di Confindustria.

Il presente Modello è stato redatto con riferimento alle Linee Guida di Confindustria.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio (mappatura), volta a verificare in quali aree e settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- predisposizione di un canale di segnalazione interna che consenta il cd "whistleblowing", cioè la possibilità per i soggetti individuati dalla normativa (tra cui apicali, dipendenti, fornitori, terzi, etc) di effettuare segnalazioni in merito al compimento di condotte illecite, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché alla violazione del Modello Organizzativo. Il

canale di segnalazione dovrà assicurare il riserbo del segnalante e, ove richiesto, l'anonimato.

2. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 il canale interno di segnalazione è disponibile per una più ampia categoria di destinatari e per un novero maggiore di illeciti e deve rispettare i requisiti prescritti dal medesimo Decreto. CCM ha adottato una specifica policy ("Policy Whistleblowing") che, in conformità alla normativa, contiene informazioni chiare sul cd. "*canale*", sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni previste dalla legge (sia interne che esterne presso l'ANAC). Si rinvia quindi alla specifica policy, che si allega, per tutti i dettagli relativi al canale whistleblowing adottato, policy che integra sul punto il presente Modello Organizzativo e ne costituisce parte sostanziale.

Al raggiungimento di tali obiettivi, concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice aziendale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire con ragionevole approssimazione e ragionevolezza il raggiungimento delle finalità rientranti in un sistema di controllo interno adeguato.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo penal-preventivo proposto da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- Sistema Organizzativo (deleghe e procure);
- Mappatura dei rischi;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzatori e di firma;
- sistema di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Il Modello, inoltre, deve essere informato ai seguenti principi di controllo:

- ✓ principio di tracciabilità delle operazioni svolte;

- ✓ principio di congruità delle attività svolte;
- ✓ principio di separazione dei processi (nessuno deve gestire in autonomia tutte le fasi di un singolo processo),
- ✓ documentazione/verificabilità dei controlli;
- ✓ predisposizione di uno o più canali interni in ottemperanza al cd "Decreto Whistleblowing", per consentire a coloro che vengono a conoscenza di atti lesivi dell'integrità della normativa europea e nazionale nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di effettuare segnalazioni, anche anonime;
- ✓ divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati dalla normativa e previsione di apposito sistema disciplinare sanzionatorio delle violazioni rilevanti anche in materia di whistleblowing;
- ✓ predisposizione di una Policy Whistleblowing da veicolare opportunamente a tutti i potenziali segnalanti così come identificati dal Decreto Whistleblowing e dalla Guida Operativa per gli Enti Privati emessa da Confindustria.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 Finalità del Modello

Scopo del Modello è la creazione, in relazione alle Attività Sensibili dell'Azienda, di un sistema strutturato ed organico, costituito da codici di comportamento, policies, procedure e attività di controllo, che ha come obiettivo quello di prevenire condotte penalmente rilevanti in relazione sa reati, commessi o tentati, riconducibili all'elenco dei reati-presupposto di cui al Decreto 231.

Con delibera del C.d.A., Centro Cardiologico S.p.A. "Fondazione Monzino", con sede legale in Milano, via dei Filodrammatici 10, ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, quale strumento vòlto a prevenire e contrastare il rischio di reati che, ai sensi del Decreto, comportino la responsabilità amministrativa scaturente da reato dell'Organizzazione, nel caso di suo

interesse o vantaggio tratti dalla commissione dei reati-presupposto.

Il CdA di CCM con il presente Modello, pertanto, formalizza e indica princìpi, regole di comportamento e protocolli di gestione per specifici processi sensibili, al fine di prevenire e contrastare il rischio che la Società sia indagata o condannata in quanto responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili a soggetti aziendali.

Il Centro Cardiologico Monzino diffonde il Modello ed il Codice Etico, all'interno e all'esterno dell'Azienda, affinché gli amministratori, il personale ed i collaboratori nonché, in generale, tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Organizzazione, possano prenderne visione e conformarsi ai suoi princìpi, valori e norme etico-comportamentali.

In particolare, il sistema sul quale il Modello si basa è strutturato sulle seguenti componenti:

1 il Codice Etico e di Comportamento di CCM, che fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, i Collaboratori e tutti i destinatari sono tenuti a rispettare nello svolgimento dell'attività;

1. un complesso documentale di procedure che indicano singoli protocolli e le modalità operative dell'attività lavorativa, professionale e tecnica;
2. Mappatura delle aree a rischio-reato;
3. una struttura organizzativa chiara, coerente con le attività aziendali e tale da garantire una trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali;
4. un sistema di deleghe gestionali interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara attribuzione dei compiti, coerente con la struttura organizzativa e con il sistema dcontrollo di gestione;
5. un sistema di gestione e controllo delle risorse finanziarie che permetta di individuare tempestivamente l'insorgere di eventuali situazioni di criticità;
6. un sistema di comunicazione, informazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
7. un sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione del Modello e del Codice Etico

e di Comportamento;

8. l'attribuzione ad un organismo, al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento (OdV).

In relazione al punto 4), in data 17 dicembre 2024, il CdA di CCM ha deliberato di formalizzare e integrare il sistema di deleghe già in essere, in ragione di una ponderata/rafforzata valutazione del rischio sull'adeguatezza dei propri assetti, soprattutto in ambito antinfortunistico e ambientale, scaturita dal rapido evolversi delle normative, della giurisprudenza e delle migliori *practice* di settore.

In ragione di ciò, attraverso lo strumento delle deleghe di funzione (artt. 16 e 17, D.Lgs 81/2008), applicabile in via estensivo/analogica anche con riferimento alla materia ambientale, è stato articolato un sistema che riflettesse nel modo più aderente l'effettiva ed attuale articolazione organizzativa, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alle dimensioni e alle esigenze organizzative del Centro, con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere e dei loro responsabili. CCM ha infatti individuato, valorizzando l'esperienza e le competenze presenti al proprio interno, un **assetto di *governance* rafforzato** e maggiormente rispondente alle sfide che si profilano sui temi della sicurezza sul lavoro e sull'ambiente, in una prospettiva di contenimento e di riduzione del rischio, con adozione di cautele -organizzative e gestionali- necessarie a prevenire condotte penalmente rilevanti, in relazione ai reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità degli enti collettivi: il ruolo cioè del presente Modello, di carattere penal-preventivo, al cui interno sono mappati e individuati i rischi del Centro nonchè indicate le misure atte a contrastarli

2.2 Costruzione del Modello

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche, suddivise nelleseguenti fasi:

1) Identificazione della Attività Sensibili ed "*as-is analysis*"

L'identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali del Consiglio di Amministrazione, deleghe di poteri, ed altro) ed una serie di interviste con i

soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della strutturaaziendale, una serie di Attività Sensibili, al compimento delle quali si potrebbe astrattamente ipotizzare la commissione di Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalitàdi gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo (principio dei quattro occhi, tracciabilità delle procedure, documentazione dei controlli, ecc.), nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (vd., in tal senso, Confindustria 1992, "I princìpi di controllo interno").

Inoltre, è stata portata a termine una ricognizione sulla passata attività aziendale al fine di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

Si segnala che tra le Attività Sensibili sono state considerate anche quelle che possono avere un rilievo indiretto per la commissione di Reati, in quanto strumentali alla possibile commissione delle fattispecie 231 (ad esempio: selezione e assunzione di personale, sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali, acquisizione di beni e servizi)[1].

2) Effettuazione della "gap analysis"

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello.

Ai fini dell'aggiornamento del presente Modello, i risultati dell'attività di "*as is e gap analisys*" svolte in relazione alla verifica dei controlli e delle procedure, con riferimento ai reati ambientali sono stati rappresentati in alcuni documenti consegnati alla Società in data 7 marzo 2014

[1] Tipico esempio è l'assunzione/selezione di un congiunto/coniuge, etc, nel corso del processo di selezione HR, di un Funzionario pubblico, come forma di dazione indiretta dell'Ente per finalità corruttive ovvero quale mercede di scambi illeciti. Analogo esempio può farsi per consulenze e/o prestazioni professionali

Nel dicembre 2024, inoltre, la componente del Modello relativa a procure e deleghe, in particolare in materia ambientale, è stata oggetto di aggiornamento con la definizione di innovativi **assetti di *governance*** *(vd. supra)*, avuto riguardo all'adozione delle cautele - organizzative e gestionali- necessarie/idonee a colmare e superare i gap, così come rilevati in precedenza in sede di analisi e di mappatura delle aree di debolezza e di rischio specifico.

3) Struttura del Modello

Il presente modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto. La Parte Generale contiene le regole edi principi generali del Modello. La Parte Speciale A, denominata "Reati commessi nei rapporti conla Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto. La Parte Speciale B, denominata "Reati Societari", si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto. La Parte Speciale C, denominata "Reati derivanti dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro" si applica per le tipologie di reato previste nel Decreto con l'introduzione del nuovo art. 25-septies. La Parte Speciale D denominata "Reati ambientali" si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-undeciesdel Decreto. La Parte Speciale E,denominata "Reato concernente l'impiego di cittadini di

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si applica per la tipologia del reato prevista nel Decreto conl'introduzione del nuovo art. 25-duodecies. La Parte Speciale F, denominata "Reati di ricettazione,riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell'art. 25 - octies del Decreto. Infine, la Parte Speciale G, denominata "Reati Tributari" si applica per le tipologie di Reati previste ai sensi dell'art. 25 quinquesdecies del Decreto.

2.3 Modifica, integrazione e attuazione del Modello

Ogni modifica ed integrazione del Modello è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

All'Organismo di Vigilanza spetta il compito di curare l'aggiornamento del Modello, proponendo alConsiglio di Amministrazione le necessarie modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza, per i rispettivi ambiti di competenza, sonoresponsabili della corretta attuazione e del controllo del rispetto del Modello, assicurandone l'effettività.

2.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

1. alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società oche esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (Soggetti in Posizione Apicale);
2. a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti postiin posizione apicale;
3. ai Consulenti, partner commerciali/finanziari agenti, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società (i Destinatari) .

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo capitolo **3.6**; pertanto i destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

3. COMPONENTI DEL MODELLO

3.1 *Policies*, procedure e sistema di controllo esistenti

Come già evidenziato, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto, in primo luogo, delle policies, delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti in CCM, in quanto idonei, secondo quanto previsto dal Decreto, a valere anche come misure di prevenzione dei Reati.

In particolare, CCM è dotato di un dettagliato e puntuale sistema di protocolli e procedure, raccolti nell'Intranet Aziendale, accessibile dai dipendenti. Ogni terminale è collegato con il server di CCM al banner denominato "ORGANIGRAMMA", al seguente link del Magazine aziendale: http://magazine.cardiologicomonzino.it/organigramma-aziendale/. La consultazione della banca dati è assicurata da un motore di ricerca che facilita il reperimento dei testi, anche a mezzo di parole chiave/altro.
Le procedure informatiche del sistema gestionale sono parte integrante del sistema di controllo.

3.2 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la costruzione e gestione di case di cura e poliambulatori, ivi compreso lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca scientifica clinica e di base nell'ambito biomedico.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie mobiliari ed immobiliari, nonché le attività di ricerca, ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La Società può anche prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale e ciò anche per debiti di società facenti parte del gruppo di appartenenza; può acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso nei limiti di legge; può anche assumere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società odimprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

3.2 Corporate Governance

La governance della Società è costituita da:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- L'Amministratore Delegato
- Il Collegio Sindacale
- L'Organismo di Vigilanza

- Il Revisore dei Conti
- Il DPO
- Il CISO

Seguono le Direzioni nelle quali si articola il Centro Cardiologico Monzino:

- La Direzione Scientifica
- La Direzione Sanitaria
- La Direzione Generale
- La Direzione Centrale Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologie
- La Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane
- La Direzione Centrale Engineering & Construction
- L'Area clinica

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 3 a 11 Amministratori, oppure da un Amministratore Unico, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi salvo il minor periodo stabilito dalla delibera e sono rieleggibili.
Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e uno opiù Vice presidenti e ne fissa i poteri.
La rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi è attribuita all'Amministratore Unico o, disgiuntamente, al Presidente ed ai Vice presidenti e all'Amministratore Delegato.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del c.c. e cioè vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e

sul concreto funzionamento della stessa.

Controllo contabile

Il controllo contabile, ai sensi dello Statuto, spetta al Collegio Sindacale o, su delibera assembleare, aduna società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.

Sistema organizzativo: Deleghe e Procure, con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale.

Il sistema organizzativo dell'Azienda viene definito sulla base dei poteri conferiti dal Consiglio diAmministrazione.
Le principali funzioni di cui si compone l'organizzazione della Società sono, alla data attuale, le seguenti:

- Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo
- L'Amministratore Delegato
- La Direzione Generale
- La Direzione Scientifica
- La Direzione Sanitaria
- La Direzione Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo e Tecnologie
- La Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane
- La Direzione Centrale Engineering & Construction
- La Direzione Affari Legali

così come rappresentate più in dettaglio nell'Organigramma.

Nell'ambito della Direzione Centrale Marketing, Comunicazione e Risorse Umane, la Direzione Risorse Umane provvede periodicamente all'elaborazione e alla diffusione dell'Organigramma del Centro Cardiologico Monzino.

Sistema autorizzativo: Deleghe e Procure, con particolare riferimento alla materia antinfortunistica e ambientale.

Il sistema autorizzativo è basato sui seguenti princìpi:

- le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità e competenza;
- ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato, precisandone i limiti nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, ivi comprese quelle vigenti in ambito sanitario;
- i poteri assegnati con le deleghe e le procure sono coerenti con gli obiettivi aziendali.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, che sono conferiti unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili ad hoc o altre forme di delega in relazione al contenuto specifico.

Il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno delle società e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio/strumento di contrasto alla prevenzione dei Reati.

Si intende per "*delega*" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza e di spesa nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza è conferita una "*procura funzionale*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato da CCM costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruo in relazione alle responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione circa l'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nell'identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un Reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Società ai fini di un efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato sia in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che le deleghe coniughino ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura aziendale e sono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
e) che ciascuna delega definisca in modo specifico ed inequivocabile:
    - ✓ i poteri del delegato;
    - ✓ il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
    - ✓ i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
f) che il delegato disponga di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
g) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità;

h) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

a) le procure funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d'incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, siano accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, in ogni caso nel rispetto dei vincoli, delle procedure e dei processi di approvazione esistenti in CCM;
b) le procure speciali descrivono i poteri di gestione conferiti, l'estensione dei poteri di rappresentanza ed i limiti del potere di firma e/o di spesa;
c) le procure sono aggiornate tempestivamente in caso di eventi incompatibili con la prosecuzione del mandato (assunzione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento ad altri incarichi operativi, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione approva, ove necessario, la revisione del sistema di deleghe di potere in essere presso CCM.

3.4 Costituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'articolo 6 comma 1, lettera b), stabilisce che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso, debba essere affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La caratteristica dell'autonomia di poteri di iniziativa e di controllo comporta che tale organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

La costituzione di un organismo avente le caratteristiche sopra indicate è stata approvata, per la prima volta,con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2007.

Tale delibera ha stabilito che l'organismo venga denominato Organismo di Vigilanza, ne ha indicato le funzioni e i poteri, così come descritti nel successivo capitolo **4** della presente Parte Generale, e lo ha dotato di un proprio autonomo budget per il conseguimento degli obiettivi di vigilanza.

3.5 Codice Etico

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, i Soggetti Apicali, i Dipendenti e i Collaboratori della Società devono attenersi alle regole indicate nel Codice Etico e di Comportamento adottato dal Centro.
Il Codice Etico fissa i principi etici e le linee generali di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, i Collaboratori e tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare durante lo svolgimento e in relazione alla propria attività lavorativa. Il Codice Etico è integrato dal *Regolamento in tema di prevenzione dei conflitti di interesse e di diritti di proprietà intellettuale.*
L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare la coerenza del Codice Etico con il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato e di proporre al Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale eventuali modifiche o aggiornamenti.

3.6 Sistema di informazione e formazione dei Dipendenti e Collaboratori

Il Modello adottato dalla Società, unitamente al Codice Etico, è messo a disposizione e consultabile dai Dipendenti direttamente sul MAGAZINE aziendale, al seguente link http://magazine.cardiologicomonzino.it/modello-231/, così come le altre procedure che indicano le modalità operative dell'attività lavorativa.

L'adozione del Modello e dei suoi aggiornamenti, da parte della Società vengono comunicati aiDipendenti, ivi compresi i nuovi assunti, mediante consegna del Modello e del Codice Etico e contestuale richiesta di rilascio da parte del Dipendente di una dichiarazione attestante l'avvenuta ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dei principi generali in esso contenuti.

Ai nuovi assunti il Modello viene consegnato dal SRU unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e costoro sono tenuti a rilasciare una dichiarazione che attesti l'avvenuta a ricezione del Modello e l'impegno al rispetto dei principi generali in esso contenuti.

È inoltre prevista ed effettuata una specifica attività di formazione dei Dipendenti in merito ai contenuti del Decreto.

La partecipazione alla formazione sul Modello è obbligatoria: la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello e può essere oggetto di sanzione disciplinare.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, predispone una pianificazione annuale della formazione.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Servizio Risorse Umane.

3.7 Sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.
Infatti, la definizione di un sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1° del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, viene attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una delle fattispecie dei Reati o Illeciti Amministrativi.

Oltre a quanto dettagliato nel proseguo del presente paragrafo e dei paragrafi successivi, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, il Modello di Centro Cardiologico Monzino prevede, conformandosi al decreto Whistleblowing, oltre a canali di segnalazione interna e al sistema disciplinare, anche il divieto di ritorsione, prevedendo in quest'ottica la punizione di chi, nel violare le disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, compia atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, ovvero effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Fermi restando gli obblighi per il Centro Cardiologico Monzino nascenti dallo Statuto dei Lavoratori,dal contratto di lavoro e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei Dipendenti sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o alleprocedure ivi richiamate (ivi compresi comportamenti non conformi a quanto previsto dalla normativa *Whistleblowing* come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle misure a tutela del segnalante);
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o dalle procedure ivi richiamate che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello, o alle procedure ivi richiamate, e potenzialmente diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati; adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la potenziale applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di

responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Modello - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'ODV e del Responsabile HR, rimanendo quest'ultimo responsabile della corretta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'ODV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modellocostituisce illecito disciplinare.
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL vigente, e precisamente:

richiamo verbale;

richiamo scritto;

multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;

licenziamento (anche, se necessaria, previa sospensione cautelare).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;

il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essereascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.
In caso di violazione del Modello da parte di Consulenti e Collaboratori, a seconda della gravità della violazione e di quanto previsto dai rispettivi accordi contrattuali, gli stessi sono sanzionabili con la risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alla Direzione Aziendale.
Il sistema sanzionatorio e disciplinare è costantemente verificato e, ove occorra, modificato su proposta dell'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il Servizio Risorse Umane.

Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la messa in atto di comportamenti non conformi alla normativa *Whistleblowing*, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, la revoca delle deleghe eventualmenteconferite agli amministratori e così via.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, quali, ad esempio, la

convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti dei Collaboratori o di *partner* commerciali

In caso di violazione del Modello da parte di Collaboratori, a seconda della gravità della violazione, l'Organismo di Vigilanza, insieme al Consiglio di Amministrazione e, se del caso al CollegioSindacale, valuterà se porre termine alla relazione e comminerà l'eventuale sanzione prevista dal contratto in virtù di specifiche clausole in esso previste. Tali clausole potranno prevedere la facoltà dirisoluzione del contratto e/o il pagamento di penali.

3.8 Tutele di chi segnala illeciti (c.d. Whistleblower)

Il D. Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing) disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

Le disposizioni del D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto

derivato pertinente dell'Unione europea.

I soggetti che effettuano le segnalazioni tramite i canali di cui al presente Modello 231 non possono subire alcuna ritorsione; la tutela della persona segnalante opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

Le tutele previste per la persona soggetto segnalante si applicano anche:

- ai cosiddetti facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto;
- ai colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica virgola che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria a contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 definisce "ritorsione" qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il D.Lgs. 10.3.2023 n. 24 indica le seguenti fattispecie che, qualora siano riconducibili alla presente definizione, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro,

- la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC informa immediatamente l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

L'art. 21 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 stabilisce che, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi

delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La Società prevede sanzioni disciplinari, da determinarsi in base alla valutazione delle specifiche circostanze, nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili di uno o più degli illeciti di cui all'art 21, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il Sistema di segnalazione interno: il Canale WHISTLEBLOWING

L'art.6 del D.lgs 231/2001, come modificato dalla Legge 179/2017, ha introdotto, al comma 2 bis, obblighi aggiuntivi per le organizzazioni che adottano il Modello Organizzativo 231, disciplinando la gestione delle segnalazioni effettuate da dipendenti e/o terzi in relazione a eventuali illeciti 231 o in generale a violazioni del Modello (cd whistleblowing).

Successivamente, il D.lgs 24/2023, ha ulteriormente modificato il suddetto art. 6, comma 2 bis.
In particolare il Decreto 24, estendendo la propria disciplina a tutela delle persone segnalanti le violazioni delle normative nazionali o dell'Unione Europea lesive l'interesse pubblico o l'integrità della Società, ha previsto che il Modello Organizzativo 231 debba prevedere:

- propri canali di segnalazione interna che, in conformità al Decreto 24/2023, garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- Il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e delle persone tutelate ai sensi del medesimo D.lgs 24/2023
- Il sistema disciplinare previsto dall'art. 6 comma 2 lett. e) del D.lgs 231/2001 che contenga anche le sanzioni in relazione al compimento degli illeciti previsti in materia di *whistleblowing* dal D.lgs 24/2023.

In particolare, alla luce dell'art. 6 comma 2-bis, come da ultimo modificato, nonché dell'art. 6,

comma 1 lett. a) del D.lgs 231/2001 e dell'art. 4 del D.lgs 24/2023, il Modello Organizzativo deve quindi prevedere:

- un canale di segnalazione interna che consenta – in forma scritta o orale - a tutti i soggetti individuati dalla normativa come possibili segnalanti (tra i quali dipendenti, apicali, collaboratori, terzi in generale) di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, anche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di altre violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle proprie attività lavorative; il canale di segnalazione interna deve garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nel Modello Organizzativo inoltre devono essere previste disposizioni a tutela degli autori delle segnalazioni e precisamente:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e dei soggetti tutelati dalla normativa per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la previsione, nel sistema disciplinare, di sanzioni nei confronti di chi compie atti di ritorsione e viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua segnalazioni che si rivelano infondate con dolo o colpa grave, nonché nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili degli illeciti stabiliti dall'art. 21, comma 1 del D.lgs 24/2023 (tra i quali, il mancato svolgimento delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute).

Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 24/2023 inoltre:

- Gli atti di ritorsione assunti in violazione della normativa sono nulli (art. 19, comma 3, D.lgs 24/2023);
- I segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subìto (art. 19, comma 1, D.lgs 24/2023). L'ANAC è altresì competente a ricevere le segnalazioni

esterne, che sono possibili solo alle condizioni previste dall'art. 6 del D.lgs 24/2023 (tra cui la mancata adozione da parte della società di un proprio canale di segnalazione interna conforme alla normativa).

Il D.lgs 24/2023, prevede inoltre:

- che la gestione del canale sia affidata ad una persona o ufficio interno autonomo e dedicato con personale specificamente formato oppure ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato
- prescrizioni da seguire per il corretto svolgimento della verifica e analisi delle segnalazioni da parte del soggetto individuato come gestore (ad es. occorre fornire al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa e riscontro entro tre mesi da tale avviso)
- l'adozione di una specifica procedura contenente informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne all'ANAC, da rendere disponibile e facilmente accessibile ai destinatari e da pubblicare anche in una sezione dedicata del sito internet, ove presente.

Con delibera del 12 luglio 2023 n. 311, l'ANAC ha inoltre adottato proprie Linee Guida in conformità al disposto dell'art. 10 del D.lgs 24/2023.
Anche Confindustria è intervenuta a fornire dei chiarimenti di natura interpretativa alla normativa in tema di whistleblowing mediante una nota illustrativa dedicata.

Per quanto riguarda gli incaricati del ricevimento e della gestione delle segnalazioni, l'art. 4 del D.lgs 24/2023 prevede che tali soggetti (il "*Gestore*") siano individuati in autonomia dalla Società, che potrà incaricare della gestione del canale una persona o ufficio interno autonomo e dedicato con personale specificamente formato oppure un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le Linee Guida ANAC ritengono che nel settore privato, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal legislatore, la scelta del soggetto cui affidare il ruolo di *Gestore delle segnalazioni* sia rimesso all'autonomia privata dell'ente in considerazione delle esigenze connesse alle dimensioni,

alla natura dell'attività esercitata e alla realtà organizzativa concreta.
Le Linee Guida ANAC, a mero titolo esemplificativo, individuano come possibili "Gestori" gli organi di *Internal Audit*, l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.lgs 231/2001, i Comitati etici, *Ethical Officer*.

Pertanto, tenuto conto della complessità e specificità della propria struttura nonché della professionalità espressa e garantita dall'Organismo di Vigilanza di CCM, il Centro ha ritenuto di affidare a quest'ultimo la gestione del canale ex art. 4 D.Lgs. 24/2023 e la correlata ricezione delle segnalazioni, integrando tale specifica attività nell'incarico ad esso conferito.

Si rinvia, come detto, alla Policy Whistleblowing per i dettagli relativi ai presupposti e alle procedure per effettuare la segnalazione interna e che forma parte integrante e sostanziale del presente Modello (vd. http://magazine.cardiologicomonzino.it/modello-231/).

Sulla Policy Whistleblowing e sullo strumento del Canale di segnalazione interna sono svolte periodiche sessioni info-formative su tutta la popolazione aziendale

Il Sistema di segnalazione interno è uno strumento di riduzione del rischio e costituisce parte integrante del Modello 231, quale sistema di controllo interno integrato

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione

L'Organismo di Vigilanza è costituito in forma collegiale, e riporta al vertice aziendale pur mantenendo obblighi informativi nei confronti dell'intero Consiglio nella sua collegialità.

Al momento dell'insediamento, delibera un proprio **Regolamento** che disciplina il funzionamento del collegio (durata in carica dei membri, sostituzione o decadenza; frequenza delle riunioni, verbalizzazioni, decisioni; ruolo di destinatari del canale *whistleblowing*, etc.)

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che la composizione dell'Organismo

di Vigilanza che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto è la seguente:

1. un soggetto, non facente parte della Società e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che agisca da Presidente dell'organismo;
2. un soggetto scelto all'interno dei seguenti esponenti della Società:

2.1 un sindaco effettivo

2.2 un consigliere indipendente

2.3 un membro del Comitato Etico

2.4 *un internal auditor*

3. *un compliance officer* uno o più soggetti, non facenti parte del Centro Cardiologico Monzino e dotati di un elevato livellodi onorabilità e professionalità, scelti all'interno delle seguenti categorie professionali:

3.1 revisori contabili

3.2 avvocati

3.3 medici o biologi

3.4 esperti di organizzazione sanitaria.

L'Organismo di Vigilanza è dotato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

L'autonomia e l'indipendenza richieste dalla norma sono garantite dal fatto che l'Organismo di Vigilanza è posto all'esterno dei processi produttivi, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle strutture operative e in posizione di staff al Consiglio di Amministrazione, nonché dalla presenza di un soggetto non facente parte della Società, in qualità di Presidente dell'Organismo stesso.

La operatività e l'autorevolezza dell'Organismo di Vigilanza è assicurata:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie

autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e di Collaboratori.

La continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza è garantita dalla circostanza che l'OdV è periodicamente presente presso la sede della Società e svolge attività continuativa di monitoraggio sulle aree di esposizione a rischio-reato.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell'attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibilie alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un regolamento interno specifico emanato dall'Organismo diVigilanza stesso.

4.2 Durata in carica e sostituzione dei membri

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina il numero (variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 5) e la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate). È altresì rimessa al Consiglio di Amministrazione la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa, apportando, mediante delibera consiliare, le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta ladurata della carica, i componenti dell'Organismo:

- non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- non devono svolgere funzioni operative o di business all'interno della Società;
- non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllateo ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'appartenenza al Collegio Sindacale,né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli amministratori

muniti di deleghe (amministratori esecutivi);

- non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, daiparenti ed affini entro il quarto grado;
- non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- non devono essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei Reati (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, acomunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventualicondizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui ai precedenti punti, la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei Reati (o reati/illeciti amministrativi dellastessa indole);
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza,quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senzaindugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo i componenti.

4.3 Regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza potrà disciplinare con specifico regolamento le norme per il proprio funzionamento, sulla base dei princìpi di seguito riportati:

1. l'Organismo di Vigilanza si riunisce trimestralmente e la documentazione relativa viene distribuitaalmeno 3 giorni prima della seduta;
2. le sedute si tengono di persona, per video conferenza (o in combinazione);
3. l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale possono richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento;
4. per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;
5. possono essere effettuate sedute ad hoc e tutte le decisioni prese durante queste sedute devono essere riportate nella successiva seduta trimestrale;
6. le decisioni vengono assunte sulla base di decisioni unanimi; in caso di mancanza di unanimità, prevale la decisione maggioritaria e ciò viene riportato immediatamente al Consiglio di Amministrazione;
7. i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza nel proprio archivio.

Fino alla eventuale formalizzazione da parte dell'Organismo di Vigilanza del regolamento di cui sopra,la convocazione e il funzionamento dello stesso si basano sui princìpi sopra indicati.

4.4 Funzioni

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ha il compito principale di presiedere alle attività e alle riunioni dell'organo. Il Presidente può chiedere ad uno degli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza di fare da presidente *pro tempore*, nel caso in cui il Presidente

stesso non sia disponibile o nel caso lo richieda una particolare situazione. Il Presidente ha il compito di preparare l'agenda per lesedute, di redigere un piano annuale di controlli per il monitoraggio delle attività regolate dal Modelloe, se necessario, di disporre la preparazione di procedure operative dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Le principali funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono le seguenti:

1. vigilanza sull'effettività del Modello, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di un programma vigilanza e controllo (cd. Piano di Audit)
2. vigilanza sull'adeguatezza del Modello, ossia dell'efficacia dello stesso nel prevenire i Reati;
3. vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del Modello;
4. promozione dell'aggiornamento del Modello, nel caso ciò si rendesse necessario;
5. cura dei flussi informativi di competenza con le funzioni aziendali;
6. ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello 231.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i compiti di:

1. assicurare l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;

2. verificare periodicamente le procure e le deleghe interne in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui le stesse non siano più coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;

3. verificare periodicamente il sistema di generazione e impiego delle risorse finanziarie, indicando alle funzioni competenti, ove ne emerga la necessità, possibili miglioramenti;

4. promuovere e assicurare l'elaborazione di istruzioni in merito ai flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza stesso da parte dei Dipendenti e dei Collaboratori;

5. segnalare al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Generale l'avvenuta violazione delModello e monitorare l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

6. promuovere e monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e del rispetto del Modelloda parte dei destinatari dello stesso.

L'attività dell'OdV deve pertanto essere:

regolamentata: si tratta di predisporre regole di funzionamento e di azione del collegio (*Regolamento dell'OdV*);

pianificata: deriva dall'esigenza di garantire il monitoraggio costante e continuativo sulle differenti aree della gestione aziendale in relazione agli specifici profili di rischio;

straordinaria: se deriva dal mutamento del contesto;

tracciabile: il processo decisionale e le attività di verifica implementate devono risultare da evidenze documentate correttamente.

4.5 Poteri

Affinché l'Organismo di Vigilanza abbia le caratteristiche di autonomia e di indipendenza prescritte dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione gli conferisce i seguenti poteri:

1. potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
4. potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, dei revisorie di consulenti esterni;
2. potere di raccogliere informazioni presso tutti i Dipendenti e i Collaboratori, inclusi i SoggettiApicali e le società di revisione, in relazione a tutte le attività della Società;
3. potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione del Consiglio diAmministrazione e del Collegio Sindacale per affrontare questioni urgenti;
4. potere di richiedere ai titolari delle funzioni di partecipare, senza potere deliberante, alle sedutedell'Organismo di Vigilanza.

4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'attività dell'OdV è volta ad assicurare effettività e adeguatezza al sistema penal-preventivo adottato dall'ente che, con il MOG 231, adotta una fonte di propria autoregolamentazione, prevedendo «*…obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello*» (art. 6, c. 1 lett. b, D. Lgs. 231/2001).

L'efficacia dell'attività di vigilanza pertanto dipende largamente dalla corretta previsione e attuazione di flussi informativi **da e per l'Organismo di Vigilanza** e più in generale dalla corretta trasmissione di flussi informativi diretti agli organi di controllo da parte delle funzioni aziendali

I flussi sono verticali e orizzontali

I flussi verticali hanno ad oggetto programmi di attività, relazioni annuali, reportistica di eventi relativi a violazioni o carenze rilevanti riscontrate in occasione di attività di controllo, audizioni, relazioni semestrali e/o annuali, segnalazioni anche anonime, etc. Essi hanno periodicità annuale, semestrale, ad evento.

I flussi orizzontali sono quelli che si scambiano gli organi di controllo, con l'obiettivo di assicurare un sistema integrato di controllo e sono l'effetto diretto delle attività di coordinamento (es. Piano dei controlli/di audit, Relazioni di verifica, Action Plan, verbali congiunti di riunioni di coordinamento, etc).
Il presidio e la circolarità dell'informazione costituiscono la base del controllo e convergono verso un sistema di controllo integrato (vd. Linee Guida di Confindustria 2021)

Essi devono contenere, oltre alla informazione in sé, l'arco temporale di riferimento, la riconducibilità del dato informativo alla funzione/area di responsabilità all'interno della quale l'informazione è stata rilasciata ed attengono a:

- Modifiche organizzative ed operative intervenute nel periodo di riferimento
- Dati quali-quantitativi relativi alle operazioni societarie e/o economico finanziarie compiute
- Indicazione delle aree a rischio-reato
- Deroghe alla normativa interna verificatasi nel periodo di riferimento
- Individuazione di nuove competenze e responsabilità
- Indicazione dei presìdi esistenti e loro adeguatezza
- Indicazione di anomalie, irregolarità /violazioni riscontrate

Ciò premesso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato senza ritardo, mediante appositi canali, su circostanze od eventi ritenuti rilevanti. Ciò avviene a cura dell'Organo Amministrativo da parte dei dipendenti, dei consulenti, dei partner di CC.

Anche l'OdV ha obblighi informativi verso il CdA e gli organi sociali in tutti i casi in cui emergano fatti e circostanze meritevoli di essere oggetto di informativa per l'eventuale adozione di provvedimenti o iniziative nell'interesse dell'Organizzazione.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica all'indirizzo odv@ccfm.it.

In aggiunta alle segnalazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse notizie in merito a:

1. richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati;
2. provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
3. evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai Reati, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relativemotivazioni;
4. qualsiasi spostamento di denaro tra la Società ed altra eventuale controllata, controllante o collegatache non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
5. partite pendenti ivi comprese quelle nei confronti di società controllate o collegate, di importo complessivo superiore a Euro 2.000.000 che non siano state riconciliate entro 60 giorni dal loro sorgere, con espressa indicazione delle relative motivazioni;
6. ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agiscono con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservateall'esterno.

Le segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza (*Whistleblowing*): i cd. "flussi speciali"

Come sopra già accennato, il D. Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs n. 231/2001, modificato dal Decreto Whistleblowing, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione interna al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.
Centro Cardiologico Monzino ha altresì adottato una Policy specifica in materia di Whistleblowing che disciplina i canali di segnalazione di comportamenti illeciti e le relative modalità operative e ha nominato l'Organismo di Vigilanza quale Gestore del Canale *Whistleblowing* ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 24/2023.
Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Società e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 o del Codice Etico adottato da Centro Cardiologico Monzino o delle procedure e/o norme che regolano i processi aziendali;
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D. Lgs 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. In particolare si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziaria dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori summenzionati.

Le previsioni in materia di Whistleblowing si applicano a:

- lavoratori subordinati di Centro Cardiologico Monzino;
- lavoratori autonomi ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso Centro Cardiologico Monzino;
- lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti (del settore pubblico o del settore privato) che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Centro Cardiologico Monzino;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Centro Cardiologico Monzino;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, rappresentanza o vigilanza (anche se di mero fatto) presso Centro Cardiologico Monzino.

Per tutti i suddetti soggetti la tutela del segnalante si applica anche: (i) quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

I **canali di segnalazione interna** messi a disposizione di Centro Cardiologico Monzino sono i seguenti:

In forma scritta: portale Whistleblowing (https://cardiologicomonzino.openblow.it/#/), con link diretto anche dalla intranet aziendale

In forma orale: le segnalazioni potranno essere portate a conoscenza del gestore del canale di segnalazione, su richiesta del segnalante presentata sul canale sopra indicato, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole dal gestore.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello individuato nella presente Policy deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità dei segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento. Non dovrà essere effettuata alcuna copia della segnalazione ricevuta e trasmessa al gestore.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle disposizioni organizzative interne adottate da Centro Cardiologico Monzino in materia di *Whistleblowing* e, in particolare, con la Policy in materia di *Whistleblowing* pubblicata sul sito internet dell'Istituto e approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2023.

In particolare, nell'ambito del processo di gestione delle eventuali segnalazioni ricevute, il gestore del canale di segnalazione:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante con la possibilità di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le misure di protezione previste per il segnalante si applicano anche a: facilitatori (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a quest'ultimo da un legame stabile affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà del segnalante o per cui il segnalante lavora, nonché enti che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Resta intesa una gestione rigorosa delle segnalazioni anche per la tutela degli eventuali segnalanti, poiché qualsiasi soggetto, a qualsiasi titolo coinvolto, e che operi correttamente e in buona fede, deve essere tutelato.

Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni sarà archiviata in via riservata dal gestore del canale di segnalazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi della nuova normativa whistleblowing, la persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna**, attraverso i canali attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del Decreto Whistleblowing;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È altresì possibile per la persona segnalante effettuare una **divulgazione pubblica** (ad es. tramite stampa o social media), beneficiando della protezione prevista per le segnalazioni interne/esterne qualora, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di cui sopra o non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui via sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.8 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito alla propria attività continuativamente all'Amministratore Delegato;

- su base annuale al Consiglio di Amministrazione.

A tale scopo l'Organismo di Vigilanza predispone:

- per l'Amministratore Delegato rapporti ad hoc;
- per il Consiglio di Amministrazione, annualmente, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili; in tale relazione l'Organismo di Vigilanza illustra altresì un piano annuale di attività per l'anno successivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento.

Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale sono verbalizzati a fini di tracciabilità e le copie dei verbali sono custodite dall'Organismo di Vigilanza.

4.9 Archivio

Ogni informazione raccolta e ogni *report* ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sonoconservati per 10 anni in un archivio apposito, anche elettronico.

L'accesso a questo archivio è permesso ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, al Presidente delCollegio Sindacale e agli Amministratori del Centro.
La modifica è permessa solo all'OdV.

Parte Speciale A

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A

La presente Parte Speciale A è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori della Società.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regole di condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati contro la Pubblica Amministrazione,come meglio indicati nel seguente capitolo **2.**

In particolare, la presente Parte Speciale A ha lo scopo di:

1. dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale A;
2. fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D. LGS. 231/2001)

La presente Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico, cioè realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Qui di seguito, viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni[2].

Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio

Occorre chiarire preliminarmente le nozioni di "Pubblico Ufficiale" e di "Incaricato di Pubblico Servizio", in quanto nei reati di concussione e corruzione assumono rilievo penale solo le condotte di promessa o dazione di utilità riferite a detti soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce "**pubblici ufficiali** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", precisando che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".
Il c.p. prevede quindi 3 tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

1. la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
2. la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

[2] Come da ultimo modificati dalla legge 69/2015.

1. La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p. è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di dirittoprivato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno deiseguenti tre poteri:

1. potere di formare e manifestare la volontà della PA (ad es.: sindaco o assessore di un comune,componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
2. il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri epropri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si trattadell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione(arresto, perquisizione, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici. Tale potere autoritativo, comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto disupremazia della PA nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forzedell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
3. potere certificativo, vale a dire il potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai, medici) e contemporaneamenteattribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

L'art. 358 c.p. definisce "**incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestanoun pubblico servizio", tale dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale":

1. "a qualunque titolo" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anchesenza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva,infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
2. per "pubblico servizio" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da

atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi.

Il pubblico servizio, pertanto, al pari della pubblica funzione è un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, che però non presenta i poteri tipici della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli entiche svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Va inoltre considerato che l'art. 322 *bis* c.p. disciplina i reati di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delleComunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, 3° e 4° c., si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunitàeuropee; 3) alle persone comandate dagli stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono leComunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli artt. 319-*quater,* 2 comma, 321 e 322, 1° e 2° c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nei precedenti punti da 1) a 5) ed a personeche esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nei precedenti punti da 1) a 5) sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
A titolo di esempio, anche con particolare riferimento ai rapporti con la Società, sono Pubblici Ufficiali:

- il Medico di guardia;
- il Medico convenzionato con SSN;
- i Dipendenti Universitari;
- il Componente commissione Gare d'Appalto ASL;
- i Militari dei Carabinieri;
- i Vigili Urbani.

Corruzione

***Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.*)**

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni".

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Cortepenale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agentidella Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo dellaCorte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficialie degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

"*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé oper un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a diecianni".*

Circostanze aggravanti (Art. 319 bis c.p.)

"*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazionealla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".*

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)

"*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore acinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente,a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusionefino a tre anni".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

"*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

"*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni od dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizioche sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privatoper le finalità indicate dall'articolo 319".

La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblicoservizio mediante il quale il primo dà o promette al secondo una somma di denaro o un'altra utilità invista o a seguito del compimento di un atto del pubblico funzionario.
La corruzione è un reato necessariamente bilaterale, nel senso che, per la sua sussistenza, deve esserviuna condotta sia da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che accetta la dazione o la promessa dell'utilità, che da parte del privato, che dà o promette il denaro o l'utilità.
In linea generale, salvo alcune eccezioni, il c.p. punisce sia il pubblico ufficiale l'incaricato di pubblicoservizio sia il privato.

Il c.p. prevede varie forme di corruzione:

1. propria o impropria, a seconda che l'accordo corruttivo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio o un atto conforme ai doveri d'ufficio (la corruzione impropria è punita meno gravemente della propria);
2. antecedente o susseguente, a seconda che l'accordo corruttivo preceda ovvero segua il compimento dell'atto d'ufficio;
3. attiva o passiva, a seconda che si consideri la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (passiva) o quella del privato (attiva).

Al riguardo si precisa che, nel caso di corruzione antecedente, il reato sussiste per il solo fatto che una somma di denaro o altra utilità sia stata data o anche semplicemente promessa al pubblico ufficiale, senza bisogno del compimento dell'atto (quest'ultimo costituisce solo il fine a cui deve tendere la promessa o la dazione).
Inoltre, si sottolinea che l'oggetto della promessa o della dazione può consistere sia in una somma di denaro corrisposta al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, anche indirettamente o per interposta persona, sia in una qualsiasi utilità, anche di carattere non patrimoniale, a favore dei medesimi o di soggetti a lui collegati (si pensi, ad esempio, all'attribuzione di una consulenza fittizia ad un familiare del pubblico funzionario, o all'assunzione del familiare stesso).

Con riferimento a tale reato, profili di rischio in capo alla Società si individuano sotto i seguenti tre profili:

1. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (corruzione attiva);
2. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società, nello svolgimento di attività che può essere qualificata pubblicistica (esercizio di pubblica funzione e/o di pubblico servizio)accettino una retribuzione e/o utilità e/o una promessa di retribuzione e/o utilità non dovuta (corruzione passiva);
3. nell'ipotesi in cui i Soggetti Apicali o i Dipendenti della Società concorrano nel reato di corruzione (per esempio fornendo un qualsiasi titolo di aiuto al pubblico funzionario per la commissione del reato oppure agendo quale mediatore tra il privato e il pubblico

funzionario.

Concussione[20]

Concussione (Art. 317 c.p.*)*

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoipoteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità,è punito con la reclusione da sei a dodici anni".*

La concussione consiste nella strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato delpubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso; tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Peculato e Abuso d'ufficio

Peculato (Art. 314 c.p. limitatamente al primo comma)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro oda altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche

regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di unprossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Previsto e disciplinato dagli artt. 314 e 316 c.p., il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio di appropria del denaro o di un altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficioo servizio.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico e Frode informatica[21]

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1 e 2, n. 1)

"*Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a1032 euro.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico […]".

[21] Si segnala che il D. Lgs. 36/2018 ha modificato il comma 3 dell'art. 640 c.p. in questi termini: "*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanzaaggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7*".

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

"*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o*

ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro se ricorre unadelle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto è commessocon abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui alsecondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7[22]*".*

Il reato di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico si configura allorché, inducendo fraudolentemente in errore taluno attraverso artifici o raggiri, si procuri a sé stessi o ad altri un ingiusto profitto, con danno per lo Stato o altro ente pubblico.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Il reato di frode informatica ai danni dello Stato si configura allorché il danno nei confronti dello Statovenga arrecato per mezzo dell'alterazione di un sistema informatico o telematico, ovvero attraverso l'intervento abusivo sui dati.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarneun indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di unrapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla PA.

[22] Il comma 4 dell'art. 640-ter c.p. è stato recentemente modificato dal D. Lgs. 36/2018, a decorrere dal 9 maggio 2018. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato D. Lgs. 36/2018 era il seguente: "*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante*".

Con riferimento a detta attività possono venire in considerazione i seguenti reati:

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (Art. 640, - bis c.p. come modificatodall'art. 30, comma 1, L. 161/2017*)**

"*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640*[23] *riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunquedenominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

[23] L'art. 640 c.p. (*Truffa*) punisce "*chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri uningiusto profitto con altrui danno*".

In particolare:

1. gli artt. 640 *bis* c.p. e l'art. 316 *ter* c.p. puniscono l'uso di documenti falsi o le condotte artificiose in genere, finalizzati ad ottenere le erogazioni di cui sopra; a titolo esemplificativo, si citano le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante lasussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento;
2. l'art. 316 *bis* punisce chi, avendo ottenuto somme dalla PA o dalle Comunità europee finalizzate alla realizzazione di opere e per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, destini dette sommea fini diversi rispetto a quelli per cui sono state erogate; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati inoccasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum,* in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità. I finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri. Imutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.
In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere*

dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione dadue a sei anni".

Frode nelle pubbliche forniture (Art.356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque annie con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoversodell'articolo precedente.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA P.A.

Nel presente capitolo sono indicate le aree che la Società, alla luce dell'attività svolta (e della tipologiadi rapporti con la P.A.), ed in conseguenza delle verifiche effettuate a mente di quanto previsto dal paragrafo 2.2 della Parte Generale, ha identificato (anche in considerazione delle *policies* e procedureinterne esistenti), come maggiormente esposte alla commissione dei Reati. Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività e del relativo rischio di commissione reato.

Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – ricoveri

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate dalla Societàa favore di pazienti ricoverati assistiti come SSN, o di pazienti solventi, con rimborso indiretto, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza, nonché dei dispositivi medici utilizzatiper i quali è previsto il rimborso totale o parziale.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di comunicare alla ASL e alla Regione l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori a quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate

Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – Prestazioni ambulatoriali.

L'attività in esame consiste nel flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate dal Centro Cardiologico Monzino a favore di soggetti assistiti ambulatorialmente, in convenzione con il SSN,al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASL di competenza.

Il rischio di commissione del reato è legato alla possibilità di comunicare alla Regione di competenza l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine di ricevere contributi superiori a quelli che sarebbero in realtà dovutisulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

Flussi di dati informativi alla Regione/ASL – farmaci (File F)

Il File "F" è un tracciato per gestire, attivare e rendicontare i farmaci somministrati e forniti dalle strutture ospedaliere per l'utilizzo ambulatoriale e domiciliare al fine di garantire la continuità terapeutica. I dati trasmessi con il flusso del File F vengono utilizzati per il monitoraggio della spesa farmaceutica e per il rimborso dei costi sostenuti.

Il rischio di commissione reato è legato alla possibilità di indurre in errore la P.A., mediante l'inviodi informazioni non vere o inesatte, al fine di ottenere dall'ASL e dalla Regione rimborsi relativi ai farmaci di cui al File "F" maggiori di quanto effettivamente dovuto.

Flusso di dati informativi alla Regione/Asl – Pronto soccorso

L'attività in esame riguarda il flusso di dati avente ad oggetto le prestazioni erogate dal Centro Cardiologico Monzino in pronto soccorso, al fine di ottenere il rimborso delle stesse dall'Asl di competenze. Il rischio di commissione del reato è legato alla possibilità di comunicare l'erogazione di prestazioni non effettuate o di qualificare una prestazione in modo dolosamente scorretto al fine diricevere contributi superiori a quelli che sarebbero in realtà dovuti sulla base delle prestazioni effettivamente erogate.

Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute e gestione deirapporti e delle eventuali ispezioni da parte dello stesso ai fini dell'ottenimento di erogazionidi contributi per la ricerca corrente.

L'attività consiste nella predisposizione della documentazione/informazioni necessarie per l'ottenimento di erogazioni per la ricerca corrente ed il successivo invio di tale documentazione/informazioni al Ministero della Salute.

L'attività in esame presenta profili di rischio attinenti (i) alla possibilità che vengano effettuate dichiarazioni false o inesatte, al fine di conseguire indebitamente contributi altrimenti non dovuti e

(ii) alla possibilità che i contributi ricevuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

Predisposizione delle comunicazioni/documentazione al Ministero della Salute, alla CEE e gestione dei rapporti e delle eventuali ispezioni ai fini dell'ottenimento di erogazioni di contributi vincolati (ricerca finalizzata).

L'attività consiste nella predisposizione della documentazione/informazioni necessarie per l'ottenimento di erogazioni per la ricerca finalizzata corrente ed il successivo invio di tale documentazione/informazioni all'autorità competente.

L'attività in esame presenta profili di rischio attinenti (i) alla possibilità che vengano effettuate dichiarazioni false o inesatte, al fine di conseguire indebitamente contributi altrimenti non dovuti e

(ii) alla possibilità che i contributi ricevuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle a cui erano destinati.

Selezione del personale e politiche retributive

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, a titolo di remunerazione di favoritismi concessi al Centro Cardiologico Monzino, mediante la selezione e assunzione di persone gradite a soggetti appartenenti alla P.A.

Flusso di dati inerenti i contributi previdenziali ed assistenziali. Il profilo di rischio attiene alla possibilità di effettuare comunicazioni false od inesatte nell'ambito della compilazione e trasmissione del Mod. F24.

Gestione delle ispezioni (fiscali, previdenziali, NOC, NAS, Finanze, ecc.)

Alla luce dei vari adempimenti che il Centro Cardiologico Monzino deve porre in essere nei confronti della P.A., la Società è spesso oggetto di ispezioni e controlli da parte di funzionari pubblici. A dette ispezioni, che, assistono di norma il Responsabile della Direzione interessata unitamente al Responsabile della U.O. coinvolta. Il rischio reato, nell'attività in esame, è la possibilità di indurre il funzionario pubblico a non effettuare un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento del Centro Cardiologico Monzino eventualmente anche omettendo l'irrogazione disanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

Acquisto cespiti

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto del Centro Cardiologico Monzino.

Acquisto beni – farmaci e presidi ospedalieri

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a

fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto del Centro Cardiologico Monzino.

Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti.

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di commesse a fornitori graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo fornitore potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto del Centro Cardiologico Monzino.

Assegnazione e gestione di incarichi a consulenti.

Contratti di appalto d'opera e di servizi

Il rischio reato riguarda la possibilità che la funzione in esame sia utilizzata come supporto per la commissione del reato di corruzione, mediante (i) l'affidamento di consulenze a soggetti graditi a soggetti pubblici quale strumento di remunerazione di favoritismi o (ii) la creazione di disponibilità finanziarie attraverso le quali il singolo consulente potrebbe corrompere il funzionario pubblico per conto del Centro Cardiologico Monzino. Tali rischi sono particolarmente marcati negli ambiti dei finanziamenti pubblici, nell'erogazione di prestazioni per conto del SSN, proprio attraverso il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici venendo meno in tal modo la piena libertà di scelta secondo criteri di convenienza e di opportunità, propri **della trasparenza della contrattazione e del libero mercato.**

Analogo rischio del verificarsi di condotte corruttive, consumate o tentate, può riguardare l'ambito dei contratti d'appalto, sia d'opera che di servizi, sia nella fase preparatoria della gara sia successivamente nel procedimento di scelta del contraente.

Possibili sviamenti, in quanto volti a condizionare il conferimento del contratto d'appalto e/o le modalità di scelta del contraente, potrebbero verificarsi attraverso (i) violenza o minaccia; (ii) doni, promesse, attività di beneficenza a favore dell'ente pubblico, sostegno alla formazione/ricerca; (iii) collusioni con terzi estranei mediante dazioni illecite ovvero altri mezzi fraudolenti (es. mancata presentazione di una pluralità di offerte, spartizione di quote di mercato, offerte simulate/fittizie, altro).

Per quanto riguarda il processo di gestione degli acquisti e dei fornitori/consulenti, si rinvia alle procedure indicate all'Indice del presente modello, "Riferimenti"

Sicurezza dei dati.

I profili di rischio attengono alla possibilità di modificare, creare o cancellare dati contenuti in sistemi informatici, anche al fine di fornire il supporto alla commissione di altri reati societari.

Gestione degli stupefacenti

Il rischio legato all'attività in esame consiste in una gestione illecita degli stupefacenti, al fine di procurare vantaggi al Centro Cardiologico Monzino.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Il presente paragrafo delinea le regole generali che devono informare il sistema organizzativo della Società.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, alle policies ed alle procedure aziendali, alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

1. Gli strumenti organizzativi (es. organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.)devono essere improntati a principi generali di:

1.1 conoscibilità all'interno della Società,

1.2 chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascunafunzione e dei relativi poteri,

1.3 chiara descrizione delle linee di riporto.

2. Ogni processo decisionale deve essere caratterizzato dai seguenti elementi:

2.1 principio dei *quattro occhi,* costituito dalla separazione, all'interno di ciascun processo, quantomeno tra il soggetto a cui compete l'impulso decisionale ed il soggetto a cui spetta la fase esecutiva;

2.2 documentazione e tracciabilità di ogni azione operata all'interno del processo;

2.3 documentazione dei controlli effettuati sul processo.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratoridevono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto della Società.

In primo luogo, è fatto espresso divieto a carico dei Soggetti Apicali, Dipendenti e Collaboratori di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerata nella presente Parte Speciale A o che costituiscano violazioni ai principied alle procedure aziendali ivi previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico), in particolare, di:

1. effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (promessa di assunzione) a funzionari pubblici, sia italiani che stranieri;
2. distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possano influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
3. effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
4. riconoscere compensi in favore di outsourcer, consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
3. ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità o accertarne la promessa, da chiunque sia, o intenda entrare, in rapporto con la Società e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni impartite da chi nella Società ne ha il potere o, comunque, untrattamento più favorevole di quello dovuto;

4. ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori farmaceutici, depositi farmaceutici, farmacie o da chiunque altro produca, venda o promuova, qualunque presidiosanitario prescrivibile agli assistiti della Società, salvo che si tratti di oggetti promozionali di modico valore o altre utilità, purchè approvate preventivamente per iscritto dall'OdV;
5. promettere od erogare benefits o altri analoghi incentivi commisurati al conseguimento di obiettiviirraggiungibili e/o irragionevoli da ottenere nell'esercizio, salvo che non siano stati preventivamente e per iscritto approvato dall'OdV, sentito il Collegio Sindacale;
6. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati ovvero influenzare l'indipendenza di giudizio in ambito gare e/o di bandi di finanziamento per le attività di ricerca scientifica;
7. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
8. effettuare pagamenti in contanti o in natura;
9. assumere alle dipendenze della Società dipendenti della P.A., dello Stato o delle Comunità Europee, di ogni qualifica o livello, il loro coniuge e parenti, ovvero ex impiegati della P.A., delloStato o delle Comunità Europee, nei tre anni successivi al compimento di un atto di competenza diuno dei predetti soggetti da cui sia derivato un vantaggio per la Società;
10. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente; erogare prestazioni ambulatoriali in connessione con ricoveri, in quanto prestazioni ricompresse in quelle già da erogarsi a causa del ricovero; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito

delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Parte Speciale B

Reati societari

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B

La presente Parte Speciale B è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti ed ai Collaboratori della Società.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regoledi condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati societari, come meglio indicati nel seguente capitolo **2.**

In particolare, la presente Parte Speciale B ha lo scopo di:

1. dettagliare le procedure che i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale B;
2. fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale B si riferisce ai reati societari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

Reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate[24].

ART. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti allaredazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali direttea i soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla leggesulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

"*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quandoi fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo commadell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querelada della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione*

[24] Così come da ultimo modificati dalla legge n. 69/2015.

in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazionisociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al veroovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modoconcretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a ottoanni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale dinegoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in unmercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardanobeni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Al riguardo, rilevano principalmente il progetto di bilancio e le relazioni, benché la condotta illecita possa riguardare anche altre comunicazioni sociali, quali i documenti da pubblicare ai sensi degli artt.2501 *ter* - 2504 *novies* c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero, in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 *bis* c.c.
L'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione di dati contabili (come, ad esempio, nel caso di iscrizione in bilancio di prestazioni mai effettuate o effettuate ad un valore inferiore a quello reale), maanche attraverso una valutazione artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni: si pensi, adesempio, alla valutazione in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli, e tale comunque da ingannare soci o creditori.
Così, in particolare, il reato potrà essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad

esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Si citano, ancora, a titolo esemplificativo, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale).

Molteplici poi sono gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra: sovrafatturazioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti *futures* su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

I reati possono essere commessi anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati da una società per conto di terzi.

Reato di falso in prospetto

Il c.c. all'art. 2623 c.c. prevedeva il reato di Falso in prospetto:

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, conla consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto,la pena è della reclusione da uno a tre anni".

L'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di *falso inprospetto:*

"*Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti*

richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notiziein modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinqueanni", disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c..

Poiché l'art. 25 *ter,* lett. c) e d) fa espresso richiamo all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del c.c., accompagnata dall'integrazione dell'art. 25 *ter* con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173 *bis* TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex Decreto al nuovo reato di falso in prospetto.
Sul punto, si segnala che la dottrina maggioritaria[25] ha rilevato che l'estromissione (per quanto irragionevole in linea di principio) dal codice civile del reato in parola comporta l'inapplicabilità all'ente collettivo del reato di falso in prospetto.

Il reato può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano esposte false informazioni o vengano occultati dati o notizie nei prospetti informativi richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento (v. art. 1, lett. c)e t), e 94 TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF), nonché nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF).

Reati di indebita restituzione dei conferimenti e illegale ripartizione degli utili

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anchesimulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Per quanto riguarda l'attività connessa alla restituzione dei conferimenti, questa può assumere connotazioni illecite quando venga effettuata al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2306 c.c.) o di riduzione del capitale esuberante (art. 2445 c.c.).

La condotta può realizzarsi sia in forma palese, cioè facendo risultare dalla delibera che le somme vengono indebitamente destinate ad una restituzione al di fuori dei casi previsti dalla legge, sia in formasimulata, ad esempio, ponendo in essere operazioni commerciali fittizie con un socio che comportino il trasferimento a quest'ultimo di somme prelevate dal capitale sociale. In questo caso, il versamento delle somme al socio avviene formalmente sulla base del negozio fittizio (ad esempio, un simulato acquisto di beni dal socio), ma nella sostanza si tratta di un'indebita restituzione di conferimenti.

Vengono in considerazione tutte le condotte poste in essere dagli amministratori o dalle funzioni chiamate a prestare supporto ad essi relative alla restituzione dei conferimenti ai soci o alla liberazionedell'obbligo di eseguirli.

Viene in considerazione anche l'attività consulenziale prestata dagli amministratori e dalle altre funzioni aziendali a favore di società clienti quando quest'ultima sia relativa allo svolgimento delle attività sopra indicate.

[25] Cfr. *ex multis*, Cerqua, "Sub art. 2623", in Lanzi e Cadoppi in "*I Reati Societari*", Commentario aggiornato alla Legge28.12.2005, n. 262 sulla tutela del risparmio, Padova, 2007, pag. 57.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazionedel bilancio estingue il reato".

Il reato sussiste qualora vengano ripartiti utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinatiper legge a riserva, o quando vengano ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possonoper legge essere distribuite.
Per quanto riguarda gli utili, il termine deve essere inteso nella sua accezione più ampia, comprensivo di qualsiasi incremento del patrimonio netto rispetto al valore nominale del capitale, anche se indipendente (diversamente dall'utile di esercizio) dallo svolgimento dell'attività economica.
Deve poi trattarsi di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti (e dunque fittizi), ovvero non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale, quali ad esempio, quelle imposte alla societàdagli artt. 2423 comma 4, 2426, n. 4, 2428 c.c.
È punita anche la distribuzione di riserve, ancorché non costituite con utili indisponibili.

Al riguardo, si segnala che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla restituzione degli utili oricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.
In relazione a detto reato possono venire in considerazione tutte le determinazioni nonché tutte le attività di supporto a dette determinazioni, relative alla ripartizione ai soci di utili, acconti su utili o diriserve.

Reati di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante e formazione fittizia del capitale

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quotesociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Si precisa che la causa di estinzione del reato rappresentata dalla ricostituzione del capitale sociale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue solo la responsabilità della persona fisica autrice del reato, ma non anche quella della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso ditrasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Con riferimento alle attività relative all'attribuzione di azioni, si può configurare un reato quando queste siano emesse per un valore nominale minore rispetto a quello dichiarato in quanto il capitale verrebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza tra valore di attribuzione e valore nominale.Per quanto riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni, questa

è sanzionata in quanto crea l'illusoriamoltiplicazione della ricchezza sociale e il reato sussiste anche quando le operazioni non siano contestuali, essendo sufficiente che esse costituiscano oggetto di un accordo unico.
Anche la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti e dei beni in natura o di crediti o del patrimoniodella società in caso di trasformazione (che si ha quando siano violati i criteri di ragionevolezza e di correlazione tra il risultato della stima ed i parametri di valutazione seguiti ed esposti, criteri già parzialmente esplicitati dal legislatore all'art. 2343 c.c.) è sanzionata in quanto crea un illusorio aumento di ricchezza.

Reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori e Indebita ripartizione dei beni sociali daparte del liquidatore

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La norma punisce gli amministratori che effettuano operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.
Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi dicondotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.
Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,

sono puniti,a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il reato si configura ogniqualvolta il liquidatore proceda alla ripartizione dei beni sociali prima della soddisfazione di tutti i creditori sociali o senza procedere all'accantonamento delle risorse destinate a tal fine e ciò cagioni un danno ai creditori della società (ossia quando la consistenza dell'attivo non siatale da consentire il soddisfacimento delle ragioni dei predetti creditori).
In entrambe le ipotesi qui considerate è prevista una causa di estinzione del reato rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
La sussistenza di tale causa in favore della persona fisica non esclude peraltro la responsabilità dell'ente.

Reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercatiregolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevanteai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al decreto 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi"

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal c. c., rechi alla stessa o a terzi un danno.
In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare agli altri membri del consiglio e ai sindaci ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
L'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della

societàdeve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio.
In entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione.

Reati di aggiottaggio e manipolazione del mercato – Illecito amministrativo di manipolazione del mercato

Aggiotaggio (2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercatoregolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nellastabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e impedito controllo

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **(art. 2638 c.c.)** [26]

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predetteautorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultanocon altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa ancheal caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottopostiper legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasiforma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 deltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

La condotta si articola in due modalità (false comunicazioni ed ostacolo all'autorità di vigilanza) aventicomunque la finalità di ostacolare le funzioni delle predette autorità da identificarsi non soltanto nellaConsob e nella Banca d'Italia, ma in qualsiasi altra autorità cui competano poteri di vigilanza (ad esempio, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Garante per la protezione dei dati personaliecc.).
Nel primo caso, la condotta consiste nell'esposizione in comunicazioni indirizzate all'autorità di vigilanza e previste specificatamente dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o nell'occultamento con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

[26] Articolo così modificato dall'art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e da ultimo dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre2015, n. 180, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. 180/2015.

Nella seconda ipotesi, è invece sanzionata qualsiasi condotta, attiva od omissiva, che in qualsiasi forma, anche mediante l'omessa comunicazione dovuta all'autorità, ostacoli le funzioni di vigilanza.

Impedito controllo **(art. 2625 c.c.)**

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali*, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 deltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono.

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art.2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt.2403 e 2403-bis che prevedono il potere deimembri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Il reato sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedite le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione e le persone che a qualsiasi titolo prestino la loro collaborazione, a fronte di richieste di chiarimenti e/o di consegna di documenti, nonché a fronte di ogni altra iniziativa di controllo da parte dei soci dei membri del collegio sindacale, devono fornire lenotizie e la documentazione a cui hanno diritto e devono permettere l'esercizio delle attività di controlloastenendosi dal porre in essere qualunque attività che possa impedire anche solo ostacolare tali iniziative.

Il reato – che punisce gli illeciti ostativi alle attività di controllo attribuite ai soci, agli organi sociali deputati e alle società di revisione – sussiste non solo quando, attraverso l'occultamento di documentio attraverso altri idonei artifici siano impedite le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.
Per la configurabilità del reato, è necessario che dalla condotta sia derivato un danno ai soci.

Reato di illecita influenza sull'assemblea

Illecita influenza sull'assemblea **(art. 2636 c.c.)**

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo diprocurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Reato di corruzione tra privati e istigazione

Art. 2635 - Corruzione tra privati (come modificato dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla Legge3/2019)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degliobblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a treanni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui alprecedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti allepersone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferioreal valore delle utilità date, promesse o offerte".

Il D. Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14 aprile 2017, ha dato attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea del 2015), recependo la decisione quadro2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.
Rispetto al primo tentativo di recepimento attuato con la L. 6.11.2012, n. 190, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti ed attribuita rilevanza penale all'istigazione alla corruzione tra privati.
La principale novità della riforma è indubbiamente l'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il "nocumento alla società".

Ai fini della configurabilità del reato non è pertanto più necessario che sussista l'elemento oggettivo del danno subito dalla società che viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie.
Con riguardo, poi, ai soggetti autori del reato vengono ora inclusi, non solo coloro che rivestono posizioni anche non apicali di amministrazione e di controllo, ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.
Rilevante è anche l'estensione della fattispecie agli enti privati non societari tra i quali si possono annoverare non solo gli enti no-profit ma anche le fondazioni (si pensi, ad esempio, a quelle bancarie),i partiti politici ed i sindacati.
Inoltre, sia nell'ambito della corruzione attiva sia in quella passiva, viene ora espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo.

Art. 2635-bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati (come introdotto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla Legge 3/2019) .

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di

società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilitanel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agliamministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interpostapersona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
Si procede a querela della persona offesa."

Dal lato attivo, è punito chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635 bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro oaltra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualoratale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2° co.).

La normativa, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena dellareclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635, ridotta di un terzo.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Nel presente capitolo sono indicate le attività che il Centro Cardiologico Monzino, in conseguenza delle verifiche effettuate e a mente di quanto previsto dal paragrafo 2.2 della Parte Generale, ha identificato (anche in considerazione delle *policies* e procedure interne esistenti), come maggiormenteesposte alla commissione dei Reati.

Per maggiore chiarezza, l'elenco contiene una breve descrizione delle caratteristiche di ogni attività edel relativo rischio di commissione reato.

Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile in ordine all'attività di comunicazione, da parte di quest'ultima, a terzi relativa alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nel potenziale occultamento di documenti o nella messa in atto di idonei artifici impedendo o ostacolando lo svolgimento delle attività di controllo odi revisione attribuite alla società di revisione.

Predisposizione delle comunicazioni ai soci ed ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Centro Cardiologico Monzino.

I profili di rischio attengono alla possibile rappresentazione di dati falsi o non veritieri o nell'omissione o alterazione di dati, in modo da fornire una rappresentazione della situazione contabile/patrimoniale del Centro Cardiologico Monzino difforme da quella reale.

Operazioni relative al capitale sociale ed all'attività societaria

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nella potenziale effettuazione di operazioni straordinarie illecite, nella potenziale gestione illecita degli organi sociali e nella tenuta scorretta delle scritture contabili.

Predisposizione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

I profili di rischio ottengono alla potenziale comunicazione di dati falsi o inesatti, al fine di fornireuna rappresentazione dei fatti attinenti al Centro Cardiologico Monzino diversa da quella reale e alla possibilità di indurre l'autorità pubblica a non effettuare un'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sul comportamento del Centro Cardiologico Monzino eventualmente ancheomettendo l'irrogazione di sanzioni o altri provvedimenti conseguenti ai controlli effettuati.

Sicurezza dei dati

I profili di rischio attengono alla possibilità di modificare, creare o cancellare dati contenuti insistemi informatici, anche al fine di fornire il supporto alla commissione di altri reati societari.

Operazioni relative agli acquisti e agli appalti (in relazione all'art 25 – ter, comma 1, lettera s-bis)

I profili di rischio attengono alla possibilità di ottenere, da un fornitore di beni e servizi, migliori condizioni di fornitura attraverso una potenziale corruzione.

Operazioni relative alle trattative e stipula di convenzioni e "pacchetti diagnostici" (inrelazione all'art 25 – ter, comma 1, lettera s-bis)

I profili di rischio attengono ai processi dedicati alla stipula delle convenzioni con Enti Assicurativiche offrono Polizze Salute e alle trattative per la vendita di "pacchetti diagnostici" a Società del settore privato.

Operazioni relative alla selezione del personale (in relazione all'art 25 – ter, comma 1, letteras-bis)

I profili di rischio attengono al processo di assunzione. L'art 2635 c.c. menziona la possibilità didare/promettere il denaro o l'utilità anche a terzi, oltre che direttamente al corrotto.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presenteModello i Soggetti in Posizione Apicale, i Dipendenti ed i Collaboratori devono in generale conosceree rispettare:

- il Codice Etico;
- le procedure operative per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed in via generale ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere presso la Società;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene le regole generali a cui i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratoridevono conformarsi nel momento in cui pongono in essere attività a favore o per conto della Società.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali della Società (e dei Dipendenti e Collaboratori nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate al capitolo **2** della Presente Parte Speciale B o violino i

principi e le procedure aziendali previste nella stessa.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio, e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

1.1 rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio d'esercizio econsolidato, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,

1.2 omettere dati ed informazioni imposti dalla legge e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,

2. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire ai potenziali investitori ed ai Soci di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dellaSocietà.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

2.1 alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesuradi prospetti informativi,

2.2 illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere,

A tale riguardo, è fatto divieto di:

3.1 restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi dilegittima riduzione del capitale sociale,

3.2 ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

3.3 effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni dilegge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno,

3.4 procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valoreinferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale stesso,

4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

A tale riguardo, è fatto divieto di:

4.1 porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione,

4.2 porre in essere, in occasione di assemblee atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazioni della volontà assembleare,

5. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione della "percezione esterna"della Società, da parte di tutti gli interlocutori interni ed esterni, in termini, per esempio, di risultati scientifici prodotti, di ricerche effettuate, di dati qualitativi di struttura, di risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti, comunicati della Società medesima;

6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge edai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto è fatto divieto di:

6.1 omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti

delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalla normativae/o specificamente richiesti dalle predette Autorità,

6.2 esporre nelle predette comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società,

6.3 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (es.: espressaopposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancatacollaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate, ecc.).

7. Tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Il Centro condanna qualsiasi condotta, da chiunque per suo conto posta in essere, consistente nel promettere ed offrire direttamente o indirettamente denaro o altre utilità a soggetti italiani o esteri, da cui possa conseguirne per il Centro un indebito interesse o vantaggio.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a taleorganismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE C

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - previsti ed approvati in via definitiva dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori del CentroCardiologico Monzino.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regoledi condotta dirette a prevenire la commissione dei cosiddetti reati in materia di sicurezza sul lavoro, come meglio indicati nel seguente capitolo **2.**

In particolare, la presente Parte Speciale C ha lo scopo di:

1. dettagliare delle regole di comportamento che i Soggetti Apicali, i Dipendenti, ed i Collaboratori del Centro Cardiologico Monzino sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione delModello, anche alla luce del sistema di deleghe, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale C;
2. fornire all'Organo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

LE FATTISPECIE DI REATI IN MATERIA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La presente Parte Speciale C si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme sulla sicurezza. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

È in vigore dal 25 agosto 2007 la legge n. 123/2007 che estende all'art. 9 la responsabilità dell'ente aireati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione della normativa antinfortunistica.

In particolare la predetta legge introduce, modificando il Decreto, il seguente art. 25-*septies*, a sua voltamodificato da successivi provvedimenti legislativi:

"Art. 25-*septies*[27]: omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazionedelle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro."

"*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007,*

n. 123 , in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioniinterdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

[27] In tale contesto, si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. sono stati recentemente modificati dalla L. n 3/2018 la quale ha introdotto – per entrambe le ipotesi delittuose – un inasprimento della pena nel caso in cui il reato sia stato commesso "*nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria*".

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedenteperiodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI SICUREZZA

Qualsiasi attività svolta all'interno della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale C. I profili di rischio relativi a tale tipologia di Reati sono ravvisabili nell'eventuale condotta imputabile alla Società, a fronte di un evidente vantaggio di natura economica e non, consistente nella omissione o nel mancato adeguamento alle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia di sicurezza, che come conseguenza dovrebbe portare ad un infortunio di un dipendente/collaboratore.
A titolo esemplificativo si possono indicare:

a) il processo di gestione della formazione: in linea teorica la società potrebbe ottenere un vantaggio economico dalla mancata esecuzione, nei tempi previsti dalla normativa, della formazione obbligatoriasecondo il Testo Unico sulla Sicurezza o mediante affidamento della formazione a docenti non qualificati e pertanto meno costosi rispetto a docenti in possesso dei requisiti di formatori per la sicurezza. In seguito a questa mancata o lacunosa formazione potrebbe accadere un infortunio o svilupparsi una patologia professionale, che quindi farebbe concretizzare il reato presupposto.

b) il processo di gestione dei lavori in appalto: l'affidamento dei lavori in appalto è un processo a rischio di commissione del reato presupposto in quanto in linea teorica l'azienda potrebbe ottenere un vantaggio economico dall'affidamento dei lavori ad una società non qualificata e che non appronti le adeguate misure di sicurezza per ridurre i rischi di interferenza. In seguito a tale scelta potrebbe accadere un infortunio e pertanto concretizzarsi il reato presupposto.

c) il processo di gestione dei dpi: il processo di gestione dei DPI è un processo sensibile in quanto il DPI costituisce l'ultima barriera per evitare un potenziale infortunio. La non corretta gestione dei DPI potrebbe fare venire meno questa barriera; in particolare la società potrebbe ottenere un vantaggioeconomico dalla fornitura di DPI meno costosi ma non adeguati o dalla mancata fornitura dei DPI.

d) Il processo di gestione della manutenzione: la manutenzione preventiva o di intervento su impianti ed attrezzature presenti all'interno delle sedi aziendali sono è un processo sensibile in quantoè facilmente immaginabile il vantaggio economico a cui accederebbe la società in caso di mancata effettuazione di interventi di manutenzione periodici o di intervento. Se in conseguenza di una mancanza manutentiva dovesse accadere un infortunio o dovesse svilupparsi una patologia professionale ecco che si potrebbe concretizzarsi il reato presupposto.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La Società ritiene che le componenti di un sistema efficace nella prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C che dovrebbero essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello siano rappresentate da:

1. Il Codice Etico.

Quale espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'Azienda in tale ambito. In particolare, mediante il Codice etico, Centro Cardiologico Monzino indica tutte le misure idonee ad eliminare o quantomeno a ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività dell'Ospedale così da assicurare l'integrità psicofisica dei suoi dipendenti e collaboratori. CCM infatti mette a disposizione tutte le risorse economiche e organizzative ritenute necessarie ed effettua costanti valutazioni del rischio-infortuni, responsabilizzando il personale con adeguati strumenti di formazione e informazione in tema di

applicazione del D.Lgs. 81/2008, a tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro.

Il Centro Cardiologico Monzino è impegnato ad effettuare un'adeguata formazione, informazione ed addestramento in materia di sicurezza antinfortunistica, per sviluppare nei propri dipendenti e collaboratori la consapevolezza circa tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività lavorativa, allo scopo di promuovere comportamenti responsabili per costruire una comunità ed un ambiente la cui integrità sia la base costitutiva dei principi e dei valori ai quali CCM si ispira, valorizzando così le ragioni fondanti del servizio ai pazienti, ai cittadini ed alla comunità scientifica.

2. La struttura organizzativa.

In tale contesto, particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito tra cuiil Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ("ASPP"), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ("RLS"), il Medico Competente ("MC"), gli addetti primo soccorso, gli addetti alle emergenze in caso d'incendio – laddove presenti. Devono inoltre essere tenute in considerazione anche le figure specifiche previste da altre normative di riferimento quali, ad esempio, il D.Lgs. 101/2020 (in particolare Esperto di Radioprotezione e Medico Autorizzato) e successive modifiche ed integrazioni, nonché i requisiti e la documentazione relativa a presidio della sicurezza.

3. La formazione e l'addestramento.

Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la continua formazione e addestramento finalizzatiad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello Organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal medesimo Modello.

La formazione in ambito Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere inoltre conforme alle previsioni di cui al Testo Unico sulla Sicurezza, alle indicazioni degli Accordi Stato Regioni del 21.12.2011 e del 07.07.2016, e di ulteriori accordi specifici che dovessero divenire cogenti.

4. La comunicazione ed il coinvolgimento.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli.

5. "Il Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro"

Assume in tale contesto particolare rilievo l'adozione di un adeguato sistema di gestione della salute esicurezza sul luogo di lavoro implementato conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007. L'art. 30, comma 5, D. Lgs.n. 81/2008, infatti prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo definiti sulla scorta delle suddette linee guida si presumono conformi ai requisiti richiesti dalD. Lgs. n. 231/2001 (art. 6).

6. Il sistema di monitoraggio della sicurezza.

La gestione della salute e sicurezza sul lavoro dovrebbe prevedere una fase di verifica interna (periodica) del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci.
È infine necessario che la Società conduca un'ulteriore periodica attività di monitoraggio sulla funzionalità del sistema preventivo adottato. Il monitoraggio della funzionalità dovrebbe consentire l'adozione delle decisioni più opportune ed essere condotto da personale competente che assicuri l'obiettività e l'imparzialità, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Come meglio specificato al paragrafo 3.2 della Parte Generale, il 17 dicembre 2024 il CdA di CCM ha deliberato di formalizzare e integrare il sistema di deleghe già in essere anche con riferimento alla materia antinfortunistica.

Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo contiene i principi generali di condotta a cui la Società, i Soggetti Apicali, i Dipendenti ed i Collaboratori devono conformarsi nel rispetto delle previsioni del Modello ed

al fine di evitare la commissione di taluno dei reati di cui alla presente Parte Speciale. In particolare:

- aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi;
- attuazione di un sistema di presidi interno che preveda, tra l'altro, la definizione di opportune azioni correttive e/o preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità alle disposizioni di legge;
- predisposizione di procedure interne e/o note operative a cui i destinatari del Modello ovvero il personale di imprese esterne devono attenersi nell'ambito della loro attività lavorativa all'interno della Società;
- previsione di specifici corsi di formazione per i Dipendenti ed i Collaboratori, differenziato inbase alle mansioni svolte;
- esposizione di adeguata informativa al personale esterno in merito ai potenziali rischi cui potrebbero essere esposti;
- aggiornamento costante del libro infortuni e impegno all'attuazione di misure che riducano il rischio di ripetizione degli infortuni occorsi;
- rispetto da parte dei Soggetti Apicali, dei Dipendenti e dei Collaboratori di ogni cautela possibile (anche non espressamente indicata) volta ad evitare qualsivoglia danno;
- predisposizione dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenziali o DUVRI, ove necessari, in occasione del conferimento di incarichi d'appalto da parte del Cardiologico Monzino;
- predisposizione di specifiche designazioni, documentazioni e misure di tutela nei casi che dovessero ricadere nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Anche in questo contesto, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV provvederà ad effettuare periodicamente controlli a campione sulla accuratezza delle procedure anche in ambito di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, diretti averificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle

regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a taleorganismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE D

Reati Ambientali

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

La presente parte speciale D è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai collaboratori della Società.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è di fornire a tutti i destinatari, come sopra individuati, regoledi condotta dirette a prevenire la commissione dei reati ambientali, come meglio indicati nel seguentecapitolo 2.

In particolare, la presente Parte Speciale D ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i soggetti Apicali, i dipendenti, ed i collaboratori della Società sonochiamati ad osservare, anche alla luce del sistema di deleghe, ai fini della corretta applicazione del Modello, in relazione ai reati descritti nella presente Parte Speciale D;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

LE FATTISPECIE DEI REATI AMBIENTALI

La presente parte speciale D si riferisce ai reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2011, introdotti con D. Lgs. 121/2011 e Legge n. 68 del 22 maggio 2015.

Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto eritenute di interesse per la Società.

Reati in tema di scarichi idrici

Art. 137 D. Lgs. 152/06 (di seguito anche il "Testo Unico Ambiente") – Sanzioni penali in tema discarichi idrici.

Per i reati di cui all'art. 137, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. a) D.lgs. 231/2001 prevede:

1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da 200

a 300quote.

Art. 137 D. Lgs. 152/06 - Sanzioni penali

"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa orevocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industrialicontenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle

5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli art.li 107, comma 1,e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...omissis...

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e conl'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...omissis...

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art.li 103 e 104 (scarichi sul suolo e nelsottosuolo) è punito con l'arresto sino a tre anni.

...omissis...

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del

mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto disversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."

Al riguardo rileva il fatto che i comportamenti sanzionabili sono legati allo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale di tutti quegli scarichi "industriali" contenenti le sostanze ritenute pericoloseed elencate nelle tabelle 3A e 5 dell'allegato terzo alla parte quinta del Testo Unico Ambiente.
La tabella 3/A indica i "limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi", mentre la Tabella 5 riporta alcune sostanze per cui non possono essere stabiliti limiti meno restrittivi rispetto a quelli indicati nella Tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o nella tabella 4 per lo scarico sul suolo.

Ove pertanto non siano presenti, nel ciclo di lavoro e di conseguenza negli scarichi idrici le sostanze in questione, le condotte sanzionabili dal Testo Unico Ambientale in relazione al superamento dei limiti di legge allo scarico piuttosto che quelle legate all'assenza di un'autorizzazione o al mancato ottemperamento delle prescrizioni presenti in essa, non risultano sanzionabili ai sensi del Decreto.
Quanto precede vale anche se i comportamenti messi in atto dai soggetti Apicali o dai loro subordinatidovessero essere attuati nell'interesse della Società.
Nei processi di CCM sono utilizzate nei laboratori di ricerca e presso l'ospedale sostanze elencate in tabella 5, e pertanto il presente articolo è applicabile. Si segnala l'importanza di monitorare l'acquisto e l'introduzione nel ciclo produttivo di nuove sostanze presenti nelle tabelle di cui sopra, al fine di prevenire eventuali inottemperanze autorizzative e/o superamenti dei limiti tabellari.

Reati in tema di gestione rifiuti e di bonifica dei siti

Art. 256 D. Lgs. 152/06 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

Per i reati di cui all'art. 256, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. b) D.lgs. 231/2001 prevede:

1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a 250quote;
2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da 150 a250 quote;
3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli art.li 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da seimesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

...omissis...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazionedi rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento

euro a ventiseimilaeuro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, TUA, si configura nel caso in cui un soggetto effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, non pericolosi o pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210 (abrogato dal d.lgs. 205/2010), 211, 212, 214, 215 e 216 d.lgs. 152/06.

Il reato di cui all'art. 256 comma 3 D.lgs. 152/06, si configura quando un soggetto, anche diverso da chi svolge professionalmente le attività di raccolta o trasporto di rifiuti, realizza o gestisce una discarica non autorizzata, ove per discarica si intende, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, lett. g) del d.lgs. 36/2003, qualsiasi "*area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno*".

È importante sottolineare come dal campo di applicazione del Decreto sia stato escluso il comma 2 dell'art. 256, che si riferisce al deposito incontrollato di rifiuti o all'immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee. Tuttavia la gestione non idonea di un deposito temporaneo di rifiuti, soprattutto qualora i termini di legge siano superati in maniera abnorme, potrebbero spingere il magistrato a considerarla nella casistica indicata al comma 1 dell'art. 256.

L'attività di miscelazione di rifiuti non è consentita (art. 256 comma 5), a meno di essere esplicitamente autorizzati ad effettuarla (divieto imposto dall'art. 187 d.lgs. 152/06, secondo cui "*è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluzione di sostanze pericolose*"), e questa risulta essere una problematica particolarmente critica in quanto attuata spesso e volentieri per ottimizzare i trasporti di rifiuti al fine di ridurne i costi, con chiaro

vantaggio per la Società.

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6) è infine una realtà quotidiana nella struttura del Centro Cardiologico ed il fatto che sia una fattispecie di reato espressamente indicata dal Decreto deve far riflettere sull'attenzione posta dal legislatore verso le realtàsanitarie/ospedaliere.

Art. 257 D.lgs. 152/06 – Bonifica dei siti.

Per i reati di cui all'articolo 237, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. c) D.lgs. 231/2001 prevede:

a) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta

quote.

Art. 257 D.lgs. 152/06 – Bonifica dei siti.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

…omissis…

Il reato contemplato dall'art. 257 TUA si configura quando un soggetto cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee – anche provocato da sostanze pericolose – con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (c.d. CSR, come definite all'art. 240 comma 1 lett. c) D.lgs. 152/06), e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di bonifica, ovvero quando il soggetto responsabile dell'inquinamento omette l'effettuazione

della comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/06.

Art. 258 D. Lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatorie dei formulari.

Per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. d) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 258 D. Lgs. 152/06 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatorie dei formulari.

…omissis…

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penalenel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizionedi un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sullecaratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

L'art. 258 D.lgs. 152/06 punisce la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e la condotta di chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto: il focus viene posto sulla veridicità dei dati dichiarati all'atto della predisposizione di un certificato di analisi utile per la classificazione di un rifiuto.

È evidente anche in questo caso che l'interesse della Società si concretizzerebbe facilmente in un minorcosto di trasporto e smaltimento nel caso di una analisi che evidenzi concentrazioni inferiori alle realidi sostanze chimiche pericolose o il cui abbattimento risulti particolarmente oneroso.

In questa fattispecie può ricadere anche l'attribuzione di un codice CER errato (i codici C.E.R. sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato) ai fini di conseguire un risparmio sui costi dismaltimento.

Art. 259 D.lgs. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti

Per la violazione dell'articolo 259, comma 1, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. e) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 259 D.lgs. 152/06 – Traffico illecito di rifiuti

"*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi*

…omissis…"

La norma in oggetto punisce la spedizione di alcuni rifiuti indicati nel Regolamento 259/1993 in violazione delle disposizioni contenute nel medesimo regolamento; tuttavia, il Reg. 259/1993 è stato abrogato dal Regolamento 1013/2006, a sua volta abrogato, a decorrere dal 20 maggio 2024, dall'art. 85, par. 1 del Regolamento 11 aprile 2024, n. 2024/1157/UE, cui deve oggi farsi riferimento.

Art. 260 D.lgs. 152/06 (abrogato) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Per il delitto di cui all'articolo 260 D.lgs. 152/06 (abrogato dall'art. 7 comma 1 lett. q) D.lgs. 21/2018, oggi art. 452 quaterdecies c.p.), l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. f) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Art. 452-*quaterdecies* - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con

la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa nonsia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca".

Il D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 recante "*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riservadi codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*" ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (c.d. "**Codice dell'Ambiente**") introducendoal contempo il nuovo reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 452 quaterdecies c.p..
Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, **il richiamo all'art.260 del Codice dell'Ambiente (abrogato dall'art. 7 comma 1 lett. q) D.lgs. 21/2018) operato dall'art. 25 *undecies* del Decreto, deve intendersi riferito al nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p..**

Il reato di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. si perfeziona con più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo e si consuma con la cessazione dell'attività. Il luogo di commissione del fatto è quello in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite.
La condotta abusiva deriva non soltanto dalla mancanza della autorizzazione allo svolgimento dell'attività, ma anche dalla inosservanza di prescrizioni essenziali della stessa

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Per la violazione dell'art. 260-bis l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. g) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo.

Art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

…omissis…

6. 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato dianalisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e achi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, conla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codicepenale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

3. *8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

…omissis…

Anche in questo caso si ritorna a sottolineare l'importanza della veridicità dei dati analitici utili alla classificazione dei rifiuti. È chiaro anche in questo caso l'intento del legislatore di andare a punire quelle attestazioni mendaci eseguite con il chiaro intento di risparmiare sulle spese di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti in questione.

Reati in tema di emissioni in atmosfera

Art. 279 – Sanzioni in tema di emissioni in atmosfera

Per la violazione dell'art. 279, comma 5, l'art. 25 *undecies* comma 2 lett. h) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

Art. 279 - Sanzioni

…omissis…

4. *2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

…omissis…

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitàdell'aria previsti dalla vigente normativa.

Nel comma 2 a cui fa riferimento il comma 5 sanzionato ai sensi del Decreto si parla esclusivamente del superamento dei limiti stabiliti negli allegati al Testo Unico Ambiente o nei piani di tutela dell'aria o dell'inottemperanza a prescrizioni autorizzative, agli Allegati I, II, III o IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, ai piani e programmi o alla normativa di cui all'articolo 271 o alle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il fatto di non essere autorizzati ad esercitare un'attività che genera emissione in atmosfera non è pertanto di per sé rilevante ai fini del Decreto. Se si esercita un'attività non autorizzata, ma che comunque non genera ai camini delle emissioni che superino i limiti di cui sopra si sarà sanzionati ai sensi del Testo Unico Ambiente ma non verrà chiamatain causa la responsabilità amministrativa della Società. Se, in seguito ad un'analisi, invece dovesse essere dimostrato che le attività non autorizzate generano emissioni superiori ai limiti, si potrà essere sanzionati sia

ai sensi del Testo Unico Ambiente che del Decreto.

Art. 3 Legge 549/1993 – Utilizzo di sostanze ozono lesive.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'art. 25 *undecies* comma 4 D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Art. 3 Legge 549/1993 – Utilizzo di sostanze ozono lesive.

…omissis…

5. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e conl'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue larevoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito

Il reato si configura quando un soggetto non osservi i divieti di utilizzo e le misure volte alla riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono, indicate nelle tabelle A e B della legge 28 dicembre 1993, n. 549.
L'articolo in questione è di interesse più dei produttori, dei commercianti e degli installatori di sistemidi refrigerazione che degli utilizzatori finali. Tuttavia la responsabilità di un utilizzatore potrebbe esserechiamata in causa in caso di utilizzo di sostanze vietate per il riempimento di circuiti frigoriferi vetusti,che viceversa dovrebbero essere sostituiti in quanto non ricaricabili con gas di ultima generazione.

I principali nuovi reati contro l'ambiente

Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

Per la violazione dell'art. 452-bis, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. a) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniariada 250 fino a 600 quote.
Art. 452-bis – Inquinamento ambientale

"*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000*

chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto, comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative

Art. 452-quater – Disastro ambientale

Per la violazione dell'art. 452-quarter, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. b) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 400 fino a 800 quote.

Art. 452-quater – Disastro ambientale

"*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. ".

La norma introduce la nuova fattispecie di disastro ambientale, da lungo tempo auspicata da dottrina e giurisprudenza, al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene ambiente e di porre termine alla ormai estesa prassi giurisprudenziale che, in assenza di specifiche disposizioni penali, ricorreva all'applicazione dell' art. 434, che punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o un «altro disastro», se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, estendendone assai discutibilmente l'ambito di applicazione. Il generico riferimento ad «altro disastro» contenuto all' art. 434 aveva, infatti, consentito alla giurisprudenza di applicare la norma anche alle ipotesi di «disastro ambientale», fino ad ora non disciplinate da altra disposizione di legge.

Art. 452-quinquies. -Delitti colposi contro l'ambiente

Per la violazione dell'art. 452-*quinquies,* l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. c) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da200 fino a 500 quote.

Art. 452-quinquies. -Delitti colposi contro l'ambiente

"*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previstedai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

La norma estende la punibilità per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale a titolo di colpa, rimodulando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi.

La colpa richiesta dalla norma incriminatrice è generica e può prescindere dalla violazione di una prescrizione regolamentare.

Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. e) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

"*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

La norma punisce la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La circostanza aggravante di cui al 2° co. è analoga a quella prevista all' art. 452 bis. La pena è, pertanto, aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ai sensi del 3° co. della norma, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452 octies - Circostanze aggravanti

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. d) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Art. 452 octies - Circostanze aggravanti

"1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis *è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

L'art. 452 octies introduce tre nuove circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso.

***

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 25 undecies comma 1, introdotti dalla Legge 68/2015 si segnalache non si rilevano rischi significativi.

Altri reati

Artt. 1, 2, 6 e 3bis L. 150/1992 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Trattasi di reati non applicabili con riferimento alle attività svolte da CCM per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato.

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Per la violazione dell'articolo 727-bis, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. f) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Seppur applicabile in via astratta a CCM, le attività svolte dal Centro Cardiologico non prevedono l'uccisione e la cattura di specie animali e vegetali selvatiche protette. Inoltre, la Società non commercializza e non detiene specie animali e vegetali selvatiche protette.

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Per la violazione dell'articolo 733-bis, l'art. 25 *undecies* comma 1 lett. g) D.lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Seppur applicabile in via astratta a CCM, le attività svolte dal Centro Cardiologico non prevedono l'uccisione e la cattura di specie animali e vegetali selvatiche protette. Inoltre, la Società non commercializza e non detiene specie animali e vegetali selvatiche protette.

D.lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 l'art. 25 *undecies* comma 5 prevede:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Trattasi di reati non applicabili con riferimento alle attività svolte da CCM per mancanza dei requisiti necessari ad integrare la fattispecie di reato.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Nel presente capitolo sono indicate le attività che il Centro Cardiologico Monzino, in conseguenza delle verifiche effettuate e delle indicazioni procedurali riportate al paragrafo 2.2 della Parte Generale,ha identificato come maggiormente esposte alla commissione dei Reati Ambientali.

Produzione di rifiuti durante l'attività quotidiana dei diversi reparti e servizi della società.

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nella possibile scorretta differenziazione dei rifiuti nei diversi reparti con particolare rischio relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti eseguita nei reparti stessi. Altro rischio è relativo alla potenziale non corretta conduzione del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari ivi prodotti.

Produzione e ritiro dei rifiuti durante l'attività di pulizia dei locali occupati dalle attività della società.

Il rischio inerente all'attività in oggetto consiste nella possibile scorretta differenziazione dei rifiuti nei diversi reparti durante l'esecuzione delle pulizie quotidiane o tecniche, con particolare rischio relativamente alla possibile miscelazione dei rifiuti eseguita. Altro rischio è relativo alla potenzialenon corretta conduzione del deposito temporaneo dei rifiuti sanitari a causa del mancato ritiro per tempo dei rifiuti sanitari nelle diverse aree della struttura ospedaliera.

Scarichi idrici derivanti dall'attività quotidiana dei diversi reparti e servizi della società.

Il rischio inerente all'attività in oggetto si potrebbe potenzialmente esplicare nel caso di inserimento nelle attività ospedaliere di anche una sola delle sostanze elencate nelle tabelle 3A o 5 dell'allegato5 alla parte terza del Testo Unico Ambiente. Si ritiene che le maggiori probabilità di inserimento diqueste sostanze e quindi la maggiore attenzione in merito ai rischi ad essi associati sono legate alleattività di laboratorio.

Generazione di emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse attività presenti nei siti della società, come ad esempio servizio di sterilizzazione, attività di laboratorio, conduzione impianti ausiliari.

Il rischio inerente all'attività in oggetto si ritiene limitato in quanto le emissioni generate dalle attività di laboratorio, e dalle strutture di servizio quali ad esempio la centrale termica, difficilmente sarannosuperiori ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/06. Vi è inoltre la necessità di monitorare l'acquisto e l'utilizzo di sostanze con frasi di rischio "H340-350-350i-360F-360D" in quanto potrebbero comportare nuove necessità autorizzative e nuovi rischi di superamento dei limiti tabellari. Il rischiomaggiore si ritiene associato alla possibile non ottemperanza delle prescrizioni autorizzative eventualmente indicate nelle diverse autorizzazioni che dovessero essere richieste nel corso del tempo.

Corretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso l'area esterna appositamente adibita.

Il rischio inerente all'attività in oggetto si concretizza nel possibile superamento delle tempistiche previste dalla normativa per la conduzione di un deposito temporaneo di rifiuti. In particolare ilrischio riguarda i rifiuti generati con minor frequenza, per i quali non sono programmati frequentiritiri da parte dei trasportatori interessati. Presso il deposito temporaneo si palesa inoltre il rischiodi non corretta differenziazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, ad esempio nella gestione deiRAEE ivi stoccati. Altro rischio associato alla presenza di un'area esterna di deposito temporaneoè quello della miscelazione dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti prodotti e caratterizzazione analitica degli stessi.

Il rischio inerente all'attività in oggetto è legato alla corretta classificazione dei rifiuti prodotti ed in particolare alla corretta caratterizzazione analitica degli stessi. Indicazioni volutamente errate o volutamente omesse, potrebbero condurre a referti analitici inesatti, con indicazioni non corrette relativamente alla pericolosità dei rifiuti e conseguente eventuale risparmio economico suglismaltimenti.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Le regole generali che devono in ogni caso guidare il comportamento dei soggetti in posizione apicale,dei Dipendenti e dei Collaboratori sono quelle delineate dal D. Lgs. 152/06.

Per aiutare i propri lavoratori nell'ottemperanza di queste regole, la Società si è dotata del presente Modello Organizzativo e di un Sistema di Gestione certificato secondo la norma ISO 14001:2004, che, anche attraverso la collaborazione del Responsabile Gestione Ambientale, serva di supporto attraverso le attività procedurizzate, nelle attività quotidiane e straordinarie.

È stato inoltre implementato un piano di formazione ed informazione volto a rendere edotti tutti i possibili soggetti coinvolti, delle implicazioni ambientali dei loro comportamenti. La formazione in questione è differenziata in considerazione del differente coinvolgimento degli interessati in processi o aree a particolare rischio di commissione, e sarà ulteriormente variata per i componenti dell'ODV e per i preposti al piano di controllo interno.

La Società ha stabilito di pianificare annualmente un "piano di audit" che vada a verificare tutti i processi individuati come critici o come potenzialmente tali con riferimento ai Reati Ambientali.

È inoltre importante segnalare l'opportunità che venga introdotta una voce nel budget che faccia riferimento alle tematiche ambientali.

Come meglio specificato al paragrafo 3.2 della Parte Generale, il 17 dicembre 2024 il CdA di CCM ha deliberato di formalizzare e integrare il sistema di deleghe già in essere anche con riferimento alla materia ambientale.

Principi generali di comportamento

È fatto espresso divieto ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti e collaboratori, di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale D oche costituiscano violazioni ai principi ed alle procedure aziendali ivi previste.

I comportamenti dei soggetti interessati devono essere guidati dalle procedure aziendali definite relativamente alla gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici e delle emissioni in atmosfera.

Le procedure menzionate trattano i seguenti aspetti che possono riguardare ambiti di commissione dei Reati Ambientali descritti qui nel seguito.

La procedura di gestione dei rifiuti deve tenere in debita considerazione:

- La fase di differenziazione dei rifiuti;
- la fase di classificazione dei rifiuti, in modo tale da rendere evidente lo scrupolo posto in esserein questa fase per evitare spedizioni di rifiuti codificati erroneamente;
- la fase di raccolta presso le aree del Centro Cardiologico Monzino ed il successivo conferimentoall'area deposito temporaneo;
- la gestione del deposito temporaneo, con l'espressa previsione di evitare la miscelazione di rifiuti, e la definizione delle aree di conferimento degli stessi e delle tempistiche di permanenzadei rifiuti nel deposito stesso;
- la fase di compilazione documentale con un breve compendio delle modalità di

  compilazione di registri di carico e scarico e dei formulari, in modo che sia evidente che eventuali erronee compilazioni debbano essere poste in atto in contrasto con le indicazioni aziendali;
- la scelta degli appaltatori di riferimento attraverso la verifica preventiva e periodica delle autorizzazioni alla gestione di rifiuti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

La procedura di gestione delle emissioni in atmosfera deve contemplare:

- la verifica periodica delle necessità autorizzative dei diversi processi aziendali che produconoemissioni in atmosfera;
- le modalità e le tempistiche previste per la richiesta di concessione o rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la preparazione di un piano di controlli analitici per verificare il rispetto dei limiti imposti suiparametri alle emissioni in atmosfera;
- la definizione di un piano di verifiche periodiche per l'analisi dell'ottemperanza delle possibiliprescrizioni presenti in autorizzazione;
- la definizione chiara della messa a disposizione delle risorse finanziarie adeguate per condurrele verifiche di cui ai punti precedenti;
- le responsabilità piene o condivise dei diversi attori coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti.

La procedura relativa agli scarichi idrici deve prevedere il rigoroso monitoraggio dell'ingresso nel cicloproduttivo di una sostanza tra quelle elencate nelle tabelle 3A o 5 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06 in quanto solo in seguito alla possibile presenza negli scarichi di una di queste sostanze l'aspetto in questione rientra nel campo di applicabilità del Decreto.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendali rilevante di carattere ambientale.

PARTE SPECIALE E

Reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E

La presente Parte Speciale E è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori del Centro. Obiettivo della presente Parte Speciale E è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di impedire il verificarsi dei Reaticonsiderati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale E ha lo scopo di:

a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumentiesecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

FATTISPECIE DEL REATO CONCERNENTE L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies, rubricato "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" il quale è stato modificato dalla L. n. 161/2017.

In particolare, il nuovo art. 25 duodecies prevede che:

"*In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), si applica all'ente la sanzione*

pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 Euro.

1.- bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'entela sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1.- ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzionepecuniaria da cento a duecento quote.

1.- quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1- ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a unanno.".

Nello specifico, l'art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce quanto segue:

"*Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (dell'art. 22) sono aumentate da un terzo alla meta:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale*".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. sono, oltre alleesplicitate altre condizioni di particolare sfruttamento riportate alle lettere a) e b)

"*l'aver commesso*

il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

A sua volta, il richiamato articolo 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che:

"*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 Euro per ogni lavoratore impiegato*".

Ricostruita la situazione normativa, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri prividel permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di Euro 150.000,00, se i lavoratori occupati sono nelle condizioni, secondo le circostanze alternative tra di loro, sopra riportate.

La responsabilità dell'ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore etàdegli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

In ossequio ai canoni ermeneutici tipici del sistema di responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, anche il reato in commento deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Con riferimento agli indici di sfruttamento contemplati al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., la prima delle tre circostanze previste è dunque di carattere quantitativo; dal dettato normativo, quindi, si evincechiaramente che l'aggravante dello sfruttamento plurimo si applicherà in ogni caso in cui i lavoratori reclutati saranno almeno quattro.

La seconda circostanza punisce il coinvolgimento di un minorenne non ancora in età di lavoro (l'età minima generalmente prevista dalla legge per svolgere attività lavorativa è di 16 anni compiuti).

Come già il D. Lgs. n. 276/2003 per il reato di intermediazione abusiva e il D.L. n. 138/2011, convertitodalla legge n. 148/2011 per il reato di intermediazione illecita con sfruttamento della manodopera, la normativa in parola sceglie di caratterizzare per una maggiore odiosità il comportamento di chi occupa minori extracomunitari ai quali l'ordinamento giuridico non riconosce alcuna possibilità di svolgere una attività lavorativa.

La previsione, dunque, si muove nel solco della tutela costituzionale del lavoro minorile, al

fine di evitare forme intollerabili di sfruttamento.
Da ultimo, nella terza circostanza dell'occupazione di stranieri senza regolare permesso di soggiorno, il D. Lgs. n. 106/2009 si concentra sulle condizioni lavorative poste in essere dall'intermediario per punire maggiormente l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori "*a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*".
Tale ultima circostanza opera dunque quando le prestazioni lavorative richieste ai lavoratori e le condizioni di lavoro nelle quali gli stessi sono stati chiamati a rendere la loro attività lavorativa hannodeterminato situazioni di obiettiva esposizione ad un pericolo grave.

La gravità del pericolo non è misurata dalla norma, mentre la natura di esso sembra doversi necessariamente individuare nelle caratteristiche di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sulla responsabilità diretta degli enti per i reati di occupazione illegale degli stranieri caratterizzata dagrave sfruttamento, peraltro, va rilevato che sotto un profilo oggettivo, per effetto dell'art. 5, comma 1, prima parte, del D. Lgs. n. 231/2001, il criterio in base al quale si ascrive all'impresa la responsabilità diretta per il delitto commesso dai suoi rappresentanti o comunque da coloro che per lo stesso operano,esercitandone di fatto la gestione o il controllo, consiste in un "interesse" (prefigurato quale conseguenza del reato) o nel "vantaggio" (utilità concretamente conseguita dal reato).
Peraltro, la responsabilità per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, non può essere esclusa invocando la buona fede per essersi il datore di lavoro affidato alle rassicurazioni fornite dai lavoratori assunti in merito alla regolarità della loro presenza sul territorio italiano (in tal senso Cass. Pen. Sez. I, n. 32934 del 11/07/2011).
Del resto, del reato di cui all'art. 22 comma 12 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, risponde non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga, tenendo alle sue dipendenze, e quindi occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di

irregolarità.

Inoltre va specificato che l'importo della sanzione varierà, pur nel limite massimo fissato dal D. Lgs.

n. 109/2012 (ossia Euro 150.000,00), in ragione del valore di una singola quota che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001, va da Euro 258,00 ad Euro 1.549,00, da commisurare in relazione alle "*condizioni economiche e patrimoniali dell'ente*" (articolo 11, comma 2), inoltre non è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 10, comma 3).

Come sopra menzionato, la L. n. 161/2017 "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevensione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle altre norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n.258 del 4 novemnre 2017)*" ha disposto, con l'art. 30, comma 4, l'introduzione dei commi 1-bis, 1-tere 1-quater all'art. 25- duodecies del Decreto, con i quali è stato ampliato il novero di reati presuppostoed inasprito il trattamento sanzionatorio.

In particolare, è stato introdotto il richiamo all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, ovvero i delitti relativialle condotte di chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o nefavorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONCERNENTI L'IMPIEGO DICITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

a) Gestione dei rapporti lavorativi/contrattuali con lavoratori stranieri.

b) Attività di selezione del personale e di assegnazione delle mansioni.

c) Gestione della documentazione necessaria all'assunzione e della documentazione/informazioni da trasmettersi agli organismi/associazioni per l'impiego e l'immigrazione.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame nella presenteParte Speciale E, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, nella misura necessaria allefunzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito dal Centro.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale E prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Centro di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino,direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale E, nel CodiceEtico e più in generale nel Modello Organizzativo.

La presente Parte Speciale E prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopraindicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività inerenti l'assunzione di lavoratori stranieri;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure nei confronti delle funzioni preposte alla gestione delle assunzioni di lavoratori stranieri, delle autorità deputate e dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da questi eventualmente esercitate.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, lo stesso effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a allo stesso viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE F

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F

La presente Parte Speciale F è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di CCM.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottinoregole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale F si riferisce ai reati reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonchè autoriciclaggio. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (AGGIUNTO DAL D. LGS.N. 231/2007; MODIFICATO DALLA L. N. 186/2014)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro ocose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante
l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648
c.p. estende la punibilità "anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto". Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale reato consiste nel fatto di chiunque "fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altreoperazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa". Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengonoda delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, nonè imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli allaidentificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

È il reato commesso da "chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648

c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto". Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine "impiegare", di accezione più ampia rispetto a "investire" che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di "usare comunque". Il richiamo al concetto di "attività"
per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghidi denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispettoa quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro,beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, nonsostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.
L'art. 64, co. 1, lett. f), del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231 del 2001, l'art. 25- octies ha

inoltre abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale che già prevedevano, a carico dell'ente, la responsabilità e le sanzioni ex d.lgs. 231 del2001 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231 del 2001, l'ente è ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Autoriciclaggio all'articolo (648 ter1 c.p.)

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa. L'art. 648 ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamentel'identificazione della loro provenienza illecita. Come osservato dalla Dottrina, la disponibilità 'in proprio' di mezzi economici di provenienza illecita ne permette l'impiego verso ulteriori attività illecite, o direttamente in impieghi che pongono l'utilizzatore in una condizione di privilegio rispetto ai relativi competitori, rispettosi delle regole.

In quest'ottica l'autoriciclaggio non si esaurisce, quindi, in una frazione del reato presupposto ma rappresenta un'ulteriore diversa condotta, caratterizzata da un proprio specifico disvalore e, proprio inquanto tale, autonomamente punibile.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimoreato ed il D.lgs 231/2001. Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di chiunque investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delittonon colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre apparentemente la strada ad una serie di reati, formalmenteesclusi dallo stesso decreto.

Partendo dal presupposto che l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- sia creata o si sia concorso a creare − attraverso un primo delitto non colposo − una

provvistaconsistente in denaro, beni o altre utilità;

- si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attivitàimprenditoriali, economiche e finanziarie;
- si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidettaprovvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio. È del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

In attesa che si formino i primi indirizzi giurisprudenziali e in via del tutto prudenziale, le best practiceal momento conosciute suggeriscono di considerare quali possibili reati presupposto, oltre alle fattispecie già considerate dal D. Lgs. 231/01, anche, in particolare, le attività connesse alla gestione dell'area fiscale. Pertanto al fine di tutelare al meglio la società si è proceduto in tal senso.

PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIOE IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO

a) Gestione delle risorse finanziarie

I profili di rischio attendono a operazioni svolte in modo da ostacolare l'identificazione della teoricaprovenienza delittuosa del denaro;

b) Gestione investimenti

la liquidità della società, rinveniente da reato, potrebbe essere impiegata in una serie di investimentifinanziari, con modalità tali da occultarne la provenienza delittuosa

c) Gestione acquisti

operazioni di acquisto di ammontare significativo con società che risultano create di recente ed hannoun oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività caratteristica della società.

d) Gestione fiscale/tributaria;

tutte le operazioni e processi dedicati alla gestione fiscale/tributaria della società.

In riferimento al punto d) di cui sopra è da aggiungere che, sebbene i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 non rientrino nella categoria dei reati presupposto di cui al d.lgs 231/2001, l'impiego in attività economico/commerciali di somme provenienti da risparmi fiscali fraudolenti è astrattamente in gradodi integrare il delitto di autoriciclaggio. Nel caso di reati tributari, che per la loro natura producono normalmente un vantaggio economico, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggioè particolarmente elevata, stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie del denaro o delle utilità, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I delitti tributari, la cui consumazione costituisce un potenziale pericolo per la successiva contestazionedell'autoriciclaggio, sono, quindi, i seguenti:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;

c) dichiarazione infedele;

d) omessa dichiarazione;

e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

f) occultamento o distruzione di documenti contabili;

g) omesso versamento di ritenute certificate;

h) omesso versamento di IVA;

i) indebita compensazione;

j) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa Parte Speciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da CCM.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e deiDestinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione ed alla predisposizione dei bilanci;
2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.
3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano statefatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

3. richiedere o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo di quelle elencate ed erogate dallo Stato, dalla PA in generale o da qualsiasi ente pubblico ovvero dall'UEo da altri organismi internazionali, mediante dichiarazioni mendaci, mediante documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

• livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possanoessere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.

• segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramitedocumentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sensibili, direttia verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE G

Reati tributari

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G

La presente Parte Speciale G è diretta ai Soggetti Apicali, ai Dipendenti, ed ai Collaboratori di CCM.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regoledi condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essaconsiderati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) dettagliare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni che con lo stesso cooperano, gli strumentiesecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale G si riferisce ai reati tributari. Qui di seguito viene fornita una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate dal Decreto.

REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 157/2019 E DAL D.LGS. N. 75/2020]

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sulvalore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (38).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti afine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al finedi evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o dialtri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, *(i)* è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivodegli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, *(ii)* è superiore a euro un milionecinquecentomila, ovvero *(iii)* qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazionefinanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sulvalore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - *(i)* al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore

aggiunto ovvero *(ii)* di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativiaccessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedenteè superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e seimesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivodegli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai qualii criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio dicompetenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che

complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi osul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte,quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad eurocinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzandoin compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

PROCESSI SENSILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) definizione di procedure di pricing (vi) pagamento di imposte.

In particolare:

Gestione della fiscalità e predisposizione delle dichiarazioni fiscali

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistentiArt.3-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art.5 Omessa dichiarazione
Ar. 4 Dichiarazione infedele

Gestione delle attività ciclo attivo

Art.8-emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione degli acquisti di beni e servizi del ciclo passivo (incluse le consulenze) Art.2-dichiarazionefraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti con partner

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione della contabilità e predisposizione del
bilancio Art.10-Occultamento o distruzione di

documenti contabiliArt. 10 – quater - Indebita
compensazione

Gestione delle operazioni sul capitale ed altre operazioni non
routinarieArt.11–Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Gestione dei rapporti "*intra Gruppo"*

Art.2-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alle fattispecie dei reati presi in esame in questa ParteSpeciale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Dipendenti, Consulenti/Partner, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono in generale conoscere e rispettare le regole eventualmente dettate in merito da CCM.

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società (e deiDestinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte)di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
2. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopraindicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge edelle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'emissione delle fatture ed alla relativa registrazione, alla tenuta della contabilità, alla registrazione della relativa movimentazione edalla predisposizione dei bilanci;

2. assicurare che tutto il processo di gestione della contabilità aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

3. assicurare che tutto il processo di gestione fiscale/tributario aziendale sia condotto in maniera trasparente e documentabile.

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

1. erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;

2. omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;

Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative/fiscali e degli investimenti/acquisti l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:

1. livelli autorizzativi definiti in base ai quali le decisioni in materia di investimenti/di acquisti, possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposti, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere.

2. segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, conresponsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione; tracciabilità del processo decisionale tramitedocumentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'ODV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività Sensibili, diretti averificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendali rilevante di carattere ambientale.